

50  
Pagine

## Quaderni delle **A**utonomie

1

GIOCO D'AZZARDO E LUDOPATIA  
I Comuni entrano "in gioco"



---

50 pagine  
Quaderni delle Autonomie

2

**Quaderno n. 1**  
**Gioco d'azzardo e ludopatia**  
**I comuni entrano "in gioco"**

**Pubblicazione on line**

**Progetto realizzato da**  
**Legge delle Autonomie del Piemonte**

A cura di:  
Marita Peroglio  
Francesco Casciano

Progetto grafico/impaginazione:  
Marita Peroglio  
Ezio Guerci  
Enrico Melis

*Si ringraziano per il loro contributo:*  
*Legge Autonomie nazionale*  
*Legge Autonomie Lombardia*

*Si ringraziano i Comuni di Alessandria, Collegno,*  
*Grugliasco e Rivalta che hanno consentito la*  
*pubblicazione di Atti di Giunta e Consiglio*

Finito di produrre  
Maggio 2016

# INDICE

INDICE.....	3
<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
GIOCO D'AZZARDO E LUDOPATIA.....	4
L'IMPEGNO DI LEGAUTONOMIE.....	4
<b>CAPITOLO I – CONOSCERE IL PROBLEMA .....</b>	<b>6</b>
CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche) - Gioco d'azzardo patologico-Gap .....	6
Il business .....	8
Schiavi della dopamina.....	9
La mappatura .....	9
La politica .....	10
E da noi?.....	10
La battaglia.....	10
La criminalità .....	11
LEGGE DI STABILITÀ E GIOCO D'AZZARDO: l'analisi numerica di una controversia tutta italiana .....	11
I MILIARDI DEL GIOCO D'AZZARDO NELLE REGIONI ITALIANE .....	13
EURO PRO CAPITE INVESTITI IN NEWSLOT E VLC NEL 2014 NELLE VARIE REGIONI .....	15
<b>CAPITOLO II – ENTRARE IN GIOCO .....</b>	<b>19</b>
MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO .....	20
SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: .....	21
ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI A CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO* .....	21
LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SUL GIOCO D'AZZARDO. ....	24
IL PRIMO PASSO .....	25
Osservatorio nazionale“ per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave” .....	25
PROGETTI DI ASL NELLA REGIONE PIEMONTE .....	26
INIZIATIVE DEI COMUNI PIEMONTESI.....	28
Rassegna Stampa *.....	29
COME COSTRUIRE UN PROGETTO .....	35
COMUNE DI ALESSANDRIA - <i>Passo, passo, la costruzione di un progetto sul gioco d'azzardo patologico</i> .....	35
CITTA DI ALESSANDRIA .....	37
Deliberazione della Giunta comunale. Oggetto: Atto di indirizzo in materia di gioco d'azzardo.....	37
<b>CAPITOLO III – CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO.....</b>	<b>39</b>
LA REGIONE PIEMONTE APPROVA LA LEGGE: .....	39
“Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico” .....	39
SENTENZE UTILI .....	48
IRAP AUMENTATA PER I LOCALI CON SLOT MACHINE .....	49
REGOLAMENTI COM.LI SULLE SALE DA GIOCO E LE MACCHINETTE DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO ..	50
COMUNE DI GRUGLIASCO.....	51
“Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi” .....	51
COMUNE DI RIVALTA .....	55
“Regolamento comunale sulle sale giochi e per l'installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco” .....	55
COMUNE DI COLLEGNO.....	62
Bozza Ordinanza tipo su orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro- di apparecchi elettronici da .....	62
intrattenimento o da gioco .....	62
<b>SITOGRAFIA .....</b>	<b>65</b>

# PREMESSA

---

## GIOCO D'AZZARDO E LUDOPATIA

Nell'arco di dieci anni il territorio urbano è stato via via occupato capillarmente da installazioni di "apparecchi da gioco leciti"

*Dal complesso di gestione, offerta, promozione, è stato – per legge – deliberatamente escluso il sistema dei poteri locali e regionali, che non hanno alcuna capacità di regolamentazione e di decisione, ma subiscono la ricaduta degli effetti collaterali (sociali, economici, finanziari) della ludopatia indotta dal vasto sistema di gioco con puntate e vincite in denaro, che interessa tutto il nostro territorio.*

Per quanto riguarda il **Piemonte**, i dati del giro di denaro che ruota intorno alle macchine da gioco, di vario tipo e collocazione, è sconcertante e preoccupante, come si può vedere dai dati che pubblichiamo nelle pagine successive.

Per contenere i danni e cercare di limitare il fenomeno del gioco d'azzardo compulsivo, alcuni Comuni hanno emanato provvedimenti di natura amministrativa, fino a qualche anno fa regolarmente annullati dalla giustizia amministrativa. Nel 2015 si registrano invece alcune sentenze di TAR favorevoli su regolamenti comunali che limitano orari di apertura e chiusura e che fissano caratteristiche, obblighi e distanze di insediamento delle sale giochi da strutture sensibili come scuole, ospedali, centri di aggregazione, centri sportivi, banche, bancomat, ecc.

**Queste sentenze incoraggiano i comuni a continuare ad esercitare la loro potestà regolamentare anche per incalzare il Parlamento ad affrontare il problema della ludopatia e le Regioni ad approvare le loro leggi.**

## L'IMPEGNO DI LEGAUTONOMIE

Negli ultimi anni, Legautonomie, ha promosso numerose iniziative sul gioco d'azzardo, a partire dalla campagna "**Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo**", organizzata insieme con Terre di Mezzo e Scuola delle Buone Pratiche; per arrivare alla raccolta di firme dei sindaci su una **Proposta di Legge di Iniziativa popolare per la Tutela della Salute degli Individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d'azzardo**, elaborata con l'apporto di amministratori, associazioni, giuristi, studiosi dell'antiriciclaggio e presentata l'8 Aprile 2014, alla Presidente della Camera Boldrini, con le oltre 93mila firme raccolte in oltre 411 comuni italiani; per finire con numerosi convegni e seminari sul tema.

Legautonomie Piemonte riparte da questi primi risultati per rilanciare la campagna contro il gioco d'azzardo, dedicando a questo tema il primo **50pagine - Quaderni delle Autonomie**<sup>1</sup>.

Anche alla luce dei dati preoccupanti dei rapporti 2015, Legautonomie Piemonte invita i Comuni piemontesi a dibattere il tema del gioco d'azzardo e della ludopatia con i loro cittadini e ad agire in modo concreto *sia* sul fronte della regolamentazione del gioco d'azzardo lecito con atti amministrativi di loro competenza (orari, norme urbanistiche, norme edilizie) *sia* sul fronte del contrasto alla ludopatia.

**50pagine** offre una raccolta di documenti assemblati in tre capitoli:

**Il CAPITOLO I – CONOSCERE IL PROBLEMA** illustra le forme e i numeri del gioco d'azzardo lecito; la diffusione del gioco tra i giovani e i minorenni; il fenomeno della dipendenza patologica da gioco d'azzardo o ludopatia; la ricaduta della dipendenza patologica sulle famiglie e indirettamente sui

---

<sup>1</sup> Pubblicazione online che nasce in occasione del Centenario, ma che ci riproponiamo di produrre a scadenza regolare di 3/4 numeri l'anno. **50pagine - Quaderni delle Autonomie** offre ai Comuni l'approfondimento su un tema con informazioni, proposte e misure di supporto per impostare in modo appropriato le iniziative locali.

comuni. Contiene i dati e le motivazioni necessarie per portare il problema in consiglio comunale e nella città.

Il **CAPITOLO II – ENTRARE IN GIOCO** riporta il "Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo"; lo schema di delibera con cui aderire; la sintesi della Proposta di Legge di Iniziativa popolare di controllo del gioco d'azzardo; un'ampia rassegna delle iniziative dei comuni piemontesi; il progetto di Alessandria, con sintesi del percorso e delibera programmatica di giunta e infine tre progetti di ASL di contrasto alla ludopatia. Si entra quindi nel vivo dell'azione dei sindaci, che può esplicitarsi con l'impegno formale rappresentato dalla sottoscrizione del Manifesto e con l'avvio di una prima iniziativa, di cui la rassegna può dare l'ispirazione, o, in accordo con l'Asl, di un progetto di contrasto alla dipendenza patologica dal gioco d'azzardo.

Il **CAPITOLO III – CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO** inizia con il testo della Legge regionale di regolamentazione del gioco d'azzardo lecito, appena approvata, di cui si riporta anche la relazione, che contiene un'ampia e articolata descrizione della situazione e degli obiettivi della legge; riporta una rassegna di sentenze utili per capire fin dove si può spingere la potestà regolamentare dei comuni; offre un'ampia gamma di regolamenti tipo a livello nazionale e ne approfondisce in particolare due piemontesi, approvati in anni diversi, ma già con lo stesso orientamento: quello di Grugliasco e quello di Rivalta (e pensiamo che i sindaci di Grugliasco e di Rivalta non si offenderanno se qualche altro sindaco "copia" i loro regolamenti!); infine riporta la bozza di Ordinanza sugli Orari di esercizio delle sale giochi del comune di Collegno, scritta alla luce della nuova legge regionale e in discussione proprio in questi giorni. Per finire elenca una scelta di link utili ad approfondire il tema, ad organizzare la comunicazione, ad interessare e motivare l'opinione pubblica.

Poiché sappiamo che i sindaci sono oberati di problemi e gli uffici di lavoro, abbiamo ritenuto utile riportare la gran parte dei documenti per esteso in modo da poter essere letti e utilizzati con il minimo dispendio di tempo (i nostri comuni aderenti potranno anche chiederci la versione Word per il copia incolla).

Per chi invece volesse solo scorrere il contenuto delle pagine, verrà fornito a parte un abstract, da leggere in pochi minuti.


Per chi avesse bisogno di aiuto nell'organizzazione di iniziative o di incontri, Legautonomie Piemonte resta a disposizione per fornire il supporto necessario.

**Ricordiamo che il 9 Agosto scade il termine fissato nell'art. 6 della legge regionale 2 maggio 2016, n. 9 "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico", per adeguare gli orari comunali di apertura delle sale giochi e del funzionamento degli apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, ovunque collocati.**

**E' opportuno coordinare tali orari con i comuni limitrofi.**

Alla fine del Cap. III, una delibera tipo.

# CAPITOLO I – CONOSCERE IL PROBLEMA



Le concessionarie nazionali dei giochi leciti: Lottomatica Videolot, Bplus, Gamenet, Sisal, Hbg, Cogetech, Snai, Gmatica, Codere, Cirsas, Intralot, Nts Network e Netwin Italia

## CNR (Consiglio Nazionale delle Ricerche)<sup>2</sup> - Gioco d'azzardo patologico-Gap

Il gioco d'azzardo, ormai molto diffuso anche nel nostro Paese, porta con sé un rischio che, in particolare per gruppi di persone ad alta vulnerabilità, può sfociare in una vera e propria dipendenza comportamentale (Gioco d'Azzardo Patologico - GAP). Questa condizione è ormai riconosciuta come un disturbo compulsivo complesso e cioè una forma comportamentale patologica che può implicare gravi disagi per la persona, derivanti dall'incontrollabilità del proprio comportamento di gioco, e contemporaneamente la possibilità di generare seri problemi sociali e finanziari e spingere a entrare in contatto con organizzazioni criminali del gioco illegale e con quelle dell'usura.

Molto spesso il GAP è associato all'uso di sostanze stupefacenti, all'abuso alcolico e alla presenza di patologie psichiatriche. Colpisce particolarmente i giovani, sebbene gli adulti e gli anziani non ne siano esenti.

Queste considerazioni, unite al corretto dimensionamento del fenomeno (per mezzo di osservazioni scientifiche) che ha raggiunto livelli di guardia per le ricadute patologiche con cui si manifesta, sia in ambito sanitario sia in ambito sociale, rendono necessaria l'attivazione di strategie e linee d'azione coordinate, scientificamente orientate e finalizzate alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione.

<sup>2</sup> L'Istituto di Neuroscienze del CNR è partner nel Progetto NeuroGAP, finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nell'ambito di tale Progetto si svolge un ciclo di convegni sul Gioco d'Azzardo Patologico itinerante in tutto il territorio nazionale.

In quest'ottica è stato realizzato il progetto **NeuroGap**, svolto dall'**Istituto di Neuroscienze del CNR e finanziato dal Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri**, per la creazione di una rete nazionale e istituzionale di ricerca sul gioco d'azzardo patologico e per l'attivazione e la promozione di studi sul gioco d'azzardo nell'ambito delle neuroscienze, delle scienze del comportamento e sociali.

*Da CNR - EVENTO - Presentazione Convegno a Nuoro il 12/05/2016*

### **Giocano d'azzardo quattro italiani su dieci**

Un nuovo studio dell'Istituto di Neuroscienze del CNR sul gambling pubblicato su Springer Science. Dalla ricerca emerge che il giocatore a rischio è maschio, con bassa scolarizzazione e incline ad alcol e fumo. I giovani la categoria più problematica. Il fenomeno è in costante crescita in tutta Europa

Il giocatore tipo è un maschio, con la licenza media inferiore, che beve alcolici e fuma. Ma la categoria più a rischio è quella dei giovani giocatori, che abusano anche di farmaci come i tranquillanti. È quanto emerge da una ricerca dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche (Icf-Cnr), pubblicata su Springer Science.

“Il 42% della popolazione campionata nelle fasce di età 15-24 e 25-64 ha giocato somme di denaro almeno una volta nel corso degli ultimi 12 mesi. In proporzione, possiamo considerare circa 17 milioni di persone coinvolte dal gioco d'azzardo, una sorta di epidemia sociale che condiziona molte famiglie italiane”, spiega Sabrina Molinaro dell'Icf-Cnr, coordinatrice della ricerca. “Dichiara di aver giocato almeno una volta negli ultimi dodici mesi il 36% dei 15-24enni (equivalente a 2,2 milioni di giovani adulti), composto dal 27% di cosiddetti giocatori sociali e dal 9% di problematici, questi ultimi corrispondenti a 500 mila persone”.


(...)

Anche il livello di istruzione e la concomitanza di altre problematiche ha la sua influenza, soprattutto nella fascia giovanile. “I giocatori 15-24enni in possesso della sola licenza media inferiore, uomini e donne, cadono maggiormente nella dipendenza rispetto a chi ha conseguito la laurea. Inoltre, tra i giovani che usano tranquillanti tale possibilità è tripla, mentre per chi fuma oltre 11 sigarette e per chi ha un profilo di alcolismo è doppia”, conclude Molinaro. “Nel complesso, valutando l'impennata nella spesa per il gioco d'azzardo degli ultimi anni è necessario considerare, a prescindere dai benefici generati dall'attività del comparto, che per una fetta consistente della popolazione il gioco d'azzardo è una dipendenza da contrastare con opportune azioni”.

*Da CNR - COMUNICATO STAMPA 09/01/2012*

### **“Il gioco d'azzardo è l'eroina del nuovo millennio. E non cattura solo i giovani”**

Studio del Cnr: «Le macchinette sono costruite per creare dipendenza». Il governo ribatte: «Quelle legali contribuiscono ad arginare la criminalità»



## Il business

L'azzardo legale produce un giro d'affari da ottantotto miliardi di euro e lo scorso anno ha portato nelle casse del Tesoro 8,8 miliardi. Un'entrata garantita dai gesti compulsivi di milioni di italiani (900mila dei quali clinicamente malati), che nel 2015 hanno versato:

- ☞ 25 miliardi in slot machine,
- ☞ 22 miliardi in videolottery,
- ☞ 1 miliardo in scommesse virtuali,
- ☞ 1,5 miliardi nelle sale Bingo,
- ☞ 12,5 miliardi in «giochi di carte non a torneo» (in gran parte poker on line),
- ☞ 7 miliardi al Lotto.


Il ventaglio delle offerte è illimitato, la speranza della vincita facile la più antica delle esche, resa paradossalmente ancora più irresistibile dalla straniante certezza - fissata dalla legge - che su cento euro investiti, una slot machine te ne restituirà settanta e una videolottery ottanta. Non uno di più. Una scommessa a perdere in cui ogni giocatore ha la certezza di vedere sparire dal 20 al 30% del proprio

capitale, ma in definitiva molto di più, presumibilmente tutto, perché quando la slot restituisce un po' di monete, nessuno si alza, ringrazia e se ne va. Quegli euro ritrovati vengono immediatamente fatti ingoiare a delle macchinette in cui il brivido di una giocata dura dai due ai quattro secondi. Il nulla.

«Un giocatore non vuole vincere, ha solo bisogno di restare nel flusso del gioco».

## Schiavi della dopamina

Sono processi dissociativi che le concessionarie pubbliche dei giochi conoscono bene e sanno come alimentare. Per esempio la maggior parte delle 418.210 slot machine e delle 52.349 videolottery è sistemata in angoli bui, in sale senza finestre, dove il senso del tempo non esiste. E se non esiste il tempo non esiste neppure la vita reale. Lucine, campanelli, fumetti fosforescenti, sfingi, odalische, tintinnare di monete, oscurità, solitudine. «Un sacco di gente ha voglia di scappare dalla vita reale e se non ci fosse uno spazio interno disponibile, la dipendenza non si creerebbe, ma quello che lo Stato consente di fare con il gioco d'azzardo, contando sulla fragilità di centinaia di migliaia di persone, è orribile», dice lo psichiatra Federico Tonioni, esperto di dipendenze del Policlinico Gemelli di Roma.



## La mappatura

Una ricerca del Cnr presentata a Bergamo ha mappato l'algoritmo della dopamina (il neurotrasmettitore che produce il desiderio), ritrovando una sequenza identica a quella «attivata dall'attuale gioco d'azzardo basato sulla gratificazione ad altissima frequenza alternata alla frustrazione», dice Maurizio Fiasco,

sociologo che da oltre vent'anni si occupa di gioco d'azzardo legale e illegale. «Fino a pochi anni fa la popolazione dei giocatori patologici cercava la grande vincita, quella che ti cambia l'esistenza e si differenziava in maniera netta dalla popolazione dei giocatori non patologici.

Oggi chiunque partecipi al gioco conosce un'esperienza di piccola vincita e quella gratificazione minore ha la meglio sui momenti, molto più numerosi, di frustrazione e incertezza che scatenano l'impulso di riprovare. Il sistema è costruito con una pressione sull'apparato neurologico tale da indurre dipendenza. E' un disastro nazionale rispetto al quale la sensibilità politica è prossima allo zero». Il gioco può essere un semplice e più che legittimo svago, ma anche diventare un'idea fissa, distruttiva. È la differenza tra chi beve un bicchiere di vino e chi si scola una bottiglia. «Un mio paziente ogni sabato entrava in tabaccheria e comprava mille gratta e vinci e tre stecche di sigarette. Poi si chiudeva in cantina e per due giorni non usciva. Grattava e fumava, fumava e grattava. Il giocatore patologico viene invaso da una sorta di pensiero magico che lo spinge ossessivamente a pensare ai numeri, da quelli delle targhe a quelli scritti su un menù. Vive di rituali e di coincidenze, cancellando il resto», dice Tonioni. E Feder racconta di avere scoperto la devastazione del gioco d'azzardo grazie a un ragazzino che ha accompagnato il nonno da lui. «Pensavo fosse l'anziano a portare il bambino. Era il contrario. Sono centinaia gli anziani che bruciano le pensioni».

## La politica

Il gioco d'azzardo è vietato ai minori - e ci mancherebbe - ma davvero un essere umano adulto ha il diritto di mettere a rischio la propria esistenza e quella della propria famiglia?

In un Paese come il nostro che stampa un quinto dei gratta e vinci del pianeta il dibattito è aperto, ma bisognerebbe arricchirlo tenendo presente che negli Stati Uniti, terra di casinò e di liberismo senza freni, i meccanismi di controllo sono molto più penetranti e il sistema sanitario per evitare il collasso ritiene necessario insistere su quattro punti chiave: ridurre gli spazi in cui si gioca, vietare la pubblicità, tenere i biglietti della lotteria in luoghi non visibili e predisporre kit di gioco che chiariscano senza ambiguità quali sono i rischi di dipendenza. Perfetto.

## E da noi?

Dopo tre lustri in cui i governi di sinistra e di destra hanno moltiplicato giochi e concessioni, l'esecutivo Renzi ha cercato di mettere un piccolo argine al disastro, trasferendo al ministero della Sanità l'osservatorio sul gioco d'azzardo, versando per la prima volta 50 milioni di euro da destinare alla prevenzione, prevedendo entro il 2019 una riduzione del 30% delle slot e introducendo il divieto di pubblicità del gioco sulle reti generaliste (i primi nove canali del telecomando) dalle 7 alle 22. «Interventi significativi ma non sufficienti», secondo Matteo Iori, presidente del Coordinamento Nazionale Gruppi per Giocatori d'Azzardo che, assieme a Lorenzo Basso, deputato del Pd, sostiene la necessità di inserire subito l'azzardo all'interno dei Livelli Essenziali di Assistenza e di imporre il divieto totale della pubblicità. Non solo in tv, ma anche su Internet, inesauribile vivaio per giocatori di nuova generazione.

## La battaglia

«Il gioco non va impedito, ma neanche agevolato, e soprattutto va circoscritto a luoghi limitati». Basso ha portato la battaglia contro il gioco d'azzardo dalla sua Liguria al Parlamento trovando il consenso del M5S e l'opposizione di alcuni colleghi di partito e della maggioranza di Ncd e di Forza Italia. «*La pubblicità è la prima colonna del sistema che vogliamo abbattere, sul modello di quanto è avvenuto col tabacco*», dice, non riuscendo a nascondere i dubbi anche sui Monopoli, incaricati di gestire gli aspetti tecnici dei giochi e accusati di non limitarsi alla supervisione del sistema, ma di essere uno strumento promozionale dello stesso, come testimonia un intervento davanti al Parlamento del 2014 in cui i Monopoli invitano i legislatori a non impedire il fumo e l'alcol nelle sale perché «*è di facile intuizione che la pratica di alcune attività è suscettibile di essere fortemente disturbata da condizionamenti della condotta propria del soggetto*». Dunque il governo vuole davvero limitare l'azzardo, oppure no?

Pier Paolo Baretta, sottosegretario all'Economia con delega ai Giochi considerato non ostile alle 13 concessionarie nazionali, garantisce che il governo la sua scelta l'ha fatta. «*Lo Stato aveva esagerato nella legalizzazione dell'offerta e adesso sta intervenendo, ma non dobbiamo sottovalutare il fatto che se*

non ci fosse l'azzardo legale prospererebbe quello criminale». E il ruolo dei Monopoli che si stanno occupando della riorganizzazione tecnica dei giochi? «I Monopoli fanno quello che decide il governo. La responsabilità è nostra».

## La criminalità

Ma è certo che la presenza del gioco legale riduca quello illegale? I numeri sembrerebbero dire il contrario. E anche la relazione annuale della **Direzione Nazionale Antimafia**. Testualmente: «La Procura sottolinea il rinnovato interesse di Cosa Nostra per la gestione dei giochi, sia di natura legale che di natura illegale per garantire la continuità della vita dell'organizzazione». E a proposito della Camorra si legge: «L'attività preminente del clan dei casalesi è il controllo delle slot in tutti i locali ed è la base attraverso cui vengono pagati gli stipendi ai numerosissimi affiliati detenuti ed effettuate attività di reimpiego dei capitali» Analoghe le valutazioni sulla 'ndrangheta. La malavita il gioco d'azzardo legale lo usa due volte: per fare soldi e per lavarli.

11

### I VINCITORI

Così perdono i giocatori, perde il servizio sanitario nazionale (chiamato a pagare costi stimati in oltre sei miliardi) e perde l'economia reale perché se i soldi del gioco (tassato mediamente al 10%) finissero in beni e servizi classici (tassati al 22%) ne guadagnerebbero sia gli operatori economici che il Tesoro. Però vincono le 13 concessionarie nazionali dello Stato, i gestori delle Sale Bingo e parte dei 4 mila baristi e concessionari locali. A meno che non debbano fare i conti con le organizzazioni criminali. È il caso di Gianni Alessio Bariletti, ex titolare di una società - la Bp Holding - capace di fatturare con il gioco on line 8 milioni di euro al mese e pronto a sviluppare una piattaforma in grado di utilizzare moneta elettronica. Pulito, regolare, illusorio. «Prima mi hanno pestato perché non pagavo il pizzo, poi inventandosi delle scuse mi hanno staccato dalla rete, quindi i Monopoli mi hanno revocato la concessione. Ho fatto ricorso, ho vinto e me l'hanno ridata. Peccato che a quel punto dei signori ai quali era impossibile dire di no mi abbiano costretto a vendere la società in cambio di niente. Mi è venuta in mente una frase del Padrino: ero convinto che quando Sali in alto la puzza sparisse. E invece diventa sempre più forte». Ora Bariletti ha cambiato mestiere e il suo avvocato, Gabriele Magno, sta facendo causa allo Stato per il danno prodotto dalla sospensione della concessione. «Abbiamo chiesto 120 milioni».

Tratto da La Stampa del 26/06/2016

## LEGGE DI STABILITÀ E GIOCO D'AZZARDO: L'ANALISI NUMERICA DI UNA CONTROVERSIA TUTTA ITALIANA

Partiamo dai due dati statistici che annualmente vengono adottati dagli analisti per misurare lo stato di salute del sistema. La **spesa netta** in gioca d'azzardo nel 2015 sarà di circa 16,8 miliardi di euro, in calo del 3,6% rispetto ai 17,5 miliardi dell'anno precedente. In crescita notevole invece la **raccolta complessiva** (giocate) che supererà la soglia degli 88 miliardi di euro contro gli 84,2 del 2014.

Il contrasto tra questi due parametri di valutazione trova una spiegazione nella crescita complessiva del *payout* e di conseguenza nelle vincite restituite ai giocatori, che hanno ridotto la spesa finale complessiva.

Secondo le proiezioni Agimeg gli apparecchi da intrattenimento (new slot e vlt) si confermano al vertice dei giochi con 9,4 miliardi di euro (il 56% della spesa totale), nonostante il lieve calo dell'1,7% rispetto ai 9,6 miliardi incassati nel 2014. Se la spesa nelle new slot ha sfiorato i 6,7 miliardi (+3,7%), quella nelle Vlt (Videolottery) è scesa del 12,8% assestandosi 2,78 miliardi.

### SLOT MACHINE E VLT: I NUMERI DEL COMPARTO MACCHINE

... (Nel 2015) il **numero delle slot machine** è diminuito notevolmente rispetto al 2014. In Italia sono attualmente in funzione 340.785 new slot, le classiche slot machine che troviamo nei bar e nelle ricevitorie..

La distribuzione degli apparecchi a livello provinciale, vede in vetta sempre Roma Capitale con 21.005 slot machine, seguita da Milano con 15.723 e Napoli con 14.804. In fondo alla classifica troviamo Enna con 516, Ogliastro con 365 e Pesaro con solo 85 slot.

51.939, è il numero delle vlt censite in 4.864 sale da gioco italiane. La distribuzione degli apparecchi a livello provinciale

vede in testa la Lombardia, con 9.798 apparecchi e 804 sale distribuite sul territorio; secondo il Lazio con 6.480 macchine in 538 sale, ultima l'Emilia Romagna con 5.215 apparecchi in 431 sale.

Le tre regioni con la più bassa densità di vlt sono il Molise con 258 apparecchi in 29 sale, la Basilicata con 270 macchine in 37 sale e la Valle d'Aosta con 105 macchine in 8 sale.

#### **LA SPESA EFFETTIVA DELLE REGIONI ITALIANE NEL 2015**

Secondo le ultimissime proiezioni sette regioni italiane nel 2015 hanno puntato più di un miliardo di euro. Nel dato non è contemplato il gioco online vista l'impossibilità di stabilire con esattezza la provenienza geografica delle puntate via internet.

**La Lombardia** guida la "classifica delle 7 regioni", con una spesa effettiva (giocate al netto delle vincite) di **3,1 miliardi di euro**. Il dato si avvicina al 20% della spesa nazionale totale e risulta essere in calo del 3,1% rispetto a quanto rilevato nel 2014. Al secondo posto troviamo **il Lazio, con una spesa di 1,7 miliardi** e un -2,7% confrontato al 2014, seguito dalla **Campania con 1,6 miliardi** e un -2,4% sempre rispetto allo stesso anno. Insieme, queste tre regioni, rappresentano il 40% della spesa complessiva nei giochi per un valore di 6,5 miliardi. Rientrano nella "classifica dei 7" anche **l'Emilia Romagna, con 1,31 miliardi** (e un -2,4% al 2014) e **il Veneto, 1,29 miliardi** (-3,1%), **il Piemonte con 1,1 miliardi**, (-3%) e **la Toscana con 1 miliardo**, (-2,2%)..

In Valle d'Aosta e Umbria si è verificato il maggior calo percentuale in termini di spesa, rispettivamente -8,6% e -8,1% con 32 e 227 milioni di euro.

La classifica relativa alla raccolta si riflette in quella relativa alla spesa in termini di distribuzione geografica. Troviamo ancora la Lombardia al primo posto con oltre 13,8 miliardi, seguita dal Lazio con 7,6 miliardi e dalla Campania con 6,8 miliardi di euro. Seguono Emilia Romagna (6 miliardi), Veneto (5,8 miliardi), Piemonte (4,9 miliardi), Toscana (4,5 miliardi), Puglia (4 miliardi), Sicilia (3,8 miliardi), e Abruzzo e Liguria con 1,9 miliardi.


Rispetto al 2014 in tutte le regioni si è registrata una raccolta superiore fatta eccezione per il Trentino Alto Adige, in cui si è registrato un - 3,4%.

da un articolo di Matteo Trevisan / 7th of December 2015 - [www.giochidislots.com](http://www.giochidislots.com)



## I MILIARDI DEL GIOCO D'AZZARDO NELLE REGIONI ITALIANE

Il grafico che segue visualizza il costo del gioco d'azzardo nelle Regioni italiane in **Miliardi di €**.



La Raccolta è l'ammontare delle cifre giocate, in Miliardi di Euro

La Spesa è l'ammontare delle giocate meno le vincite, in Miliardi di Euro

Il Piemonte non si colloca ai primi posti della classifica dei peggiori, ma gioca 4,9 miliardi di Euro l'anno e, tolte le vincite, spende 1,1 miliardi di Euro l'anno.

La cifra incredibile di 4,9 miliardi di Euro l'anno, viene fuori dai bilanci familiari dei piemontesi, che potrebbero spendere quei soldi per sostenere il mercato e l'economia regionale.

1,1 miliardi di Euro l'anno sono totalmente persi, bruciati, tolti ai bilanci familiari e al benessere individuale e collettivo della Regione.

Come ben si sa, le vincite non sono proporzionalmente distribuite tra tutti i giocatori; vale, come sempre, la media del pollo. La maggior parte dei giocatori non vedono neanche le ali del pollo, ma depauperano i loro bilanci familiari e scendono inesorabilmente nella scala economica e sociale, con costi che pesano sulla famiglia e sulla collettività.

**OGNI PIEMONTESE SPENDE 1.122€/ANNO NELL'AZZARDO**  
*considerando l'intera popolazione (neonati compresi)*

Negli ultimi anni la crisi ha indotto le famiglie a tagliare le spese per cibo, viaggi, addirittura a rinunciare ai farmaci. Al contrario, il gioco d'azzardo legale ha mantenuto quasi stabile il giro d'affari. Anzi, dai 3,89 miliardi di euro spesi in Piemonte nel 2010 per lotterie, scommesse e pronostici, si è passati ai 4 miliardi e 935 milioni dell'anno scorso, con una minima flessione (-0,5%) rispetto ai dodici mesi precedenti. Sono dati che emergono dal rapporto ufficiale dell'Amministrazione dei Monopoli (Aams). Secondo queste cifre, ogni piemontese ha speso in media 1.122 euro per tentare la fortuna. Un valore calcolato considerando l'intera popolazione (neonati compresi), quindi risulta evidente che il dato reale è addirittura superiore. In Valle d'Aosta, la riduzione è stata dello 0,8%, con il totale passato da 130 a 129 milioni di euro e la spesa pro capite da 1016 a 1008 euro.

**Le Vincite**

Secondo Aams, l'esborso effettivo sarebbe inferiore perché in Piemonte sono stati redistribuiti 3 miliardi e 763 milioni di euro attraverso le vincite (pari al 76,25% di tutte le giocate), 94 milioni di euro nella Vallée (72,86%).

**La Sale Bingo sono 19**

Se è vero che sono partite campagne di enti istituzionali o associazioni per tenere lontani i giovani dal gioco d'azzardo, è altrettanto vero che in Piemonte e Valle d'Aosta l'offerta di gioco d'azzardo legale resta massiccia: ci sono più di **37 mila slot machine** (praticamente 1 ogni 120 abitanti), oltre a **19 sale Bingo, 2.489 ricevitorie del Lotto, 2.462 per Superenalotto e altri giochi numerici, 1.207 tra agenzie per scommesse ippiche o sportive e Totocalcio, 4.647 punti vendita di biglietti di lotterie varie**. Tra i reparti di questo «supermercato dell'azzardo», quello più frequentato è quello delle slot, dove i piemontesi hanno «investito» 3,6 miliardi di euro, 91 milioni i valdostani.

**Il ritorno del Lotto**

In Piemonte, solo il Lotto sta tornando ad appassionare (398 milioni l'anno scorso, +1,13%), invece il Bingo ha perso oltre un quarto dei propri volumi (da 124 a 92 milioni di euro) e le scommesse ippiche un quinto (da 43 a 34 milioni). Sempre meno amato il Superenalotto (-14%, -25% in Valle d'Aosta), mentre le lotterie si difendono ancora bene, con un totale di 524 milioni (nella Vallée sono seconde solo alle slot, con una spesa pro capite di 159 euro).


La vera sorpresa è quella delle scommesse virtuali, vale a dire su eventi sportivi «inesistenti»: corse automobilistiche, partite di calcio e altre sfide simulate da un computer, sui cui risultati finali si può puntare. Due anni fa, questo tipo raccoglieva 1 milione di euro in Piemonte, l'anno scorso ne ha totalizzati 54, per una spesa media pro capite di 12 euro.

Dall'analisi dell'Aams sono esclusi i giochi online (per i quali non è possibile recuperare la residenza di chi scommette via internet) e pure «VinciCasa».

Il nuovo «gratta e vinci» di Sisal, lanciato un anno fa, ha già assegnato in Italia 14 case: 4 in Piemonte (regione più fortunata con il Lazio) a Saluzzo (Cuneo), Novara, Fara Novarese e Nichelino (Torino). I vincitori hanno ricevuto 500 mila euro, dei quali l'80% è vincolato all'acquisto di uno o più immobili, mentre il restante 20% viene corrisposto in denaro per contribuire alle spese accessorie legate alla nuova casa.

*Articolo tratto da LA STAMPA ALESSANDRIA del 14/07/2015*

## EURO PRO CAPITE INVESTITI IN NEWSLOT E VLC NEL 2014 NELLE VARIE REGIONI



Fonte: Agenzia delle dogane

### IN ITALIA UNO STUDENTE SU DUE GIOCA D'AZZARDO

L'indagine di Nomisma in collaborazione con l'Università di Bologna: il 54% ha tentato la fortuna almeno una volta nell'ultimo anno. Il 10% punta almeno una volta a settimana

Nell'ultimo anno scolastico il 54% dei giovani studenti italiani ha tentato la fortuna almeno una volta: si tratta di 1,3 milioni di ragazzi. Il 10% degli studenti invece è «frequent player», ha giocato cioè una volta a settimana o anche più spesso. È quanto emerge dal report dell'osservatorio Young Millennials Monitor, realizzato da Nomisma in collaborazione con l'Università di Bologna. L'osservatorio, che monitora opinioni, attitudini, stili di vita dei giovani tra i 14 e i 19 anni, ha dedicato il primo focus al gioco d'azzardo. L'indagine ha coinvolto 14.000 ragazzi appartenenti a 580 classi.

«L'obiettivo è monitorare un target e aver declinazioni tematiche, oggi il tema è il gioco d'azzardo - spiega Silvia Zucconi, coordinatore di Young Millennials Monitor Nomisma - La propensione al gioco in Italia è un fenomeno distribuito in modo disomogeneo e ci sono fattori che in modo chiaro ed inequivocabile determinano una maggior propensione al gioco tra i giovani, come genere, area geografica di residenza, tipo di scuola frequentata, caratteristiche della famiglia di provenienza, stili di vita problematici quali l'uso di sostanze potenzialmente d'abuso».

Dal report emerge che si prova il gioco d'azzardo innanzitutto per curiosità (30%), per caso (23%) o perché il gruppo di amici già giocava (14%). Nella classifica dei giochi più popolari sventano il Gratta e Vinci (lo ha sperimentato il 38% degli studenti), le scommesse sportive in agenzia (25%) e i giochi di abilità online (20%). Rispetto al 2008, si riscontra una perdita di appeal dei giochi «tradizionali» (Superenalotto e Lotto), a favore dei giochi a tema sportivo e dei giochi online.

Se il 10% degli studenti gioca una volta a settimana o più spesso, il 9% gioca con cadenza mensile, un altro 35% gioca più raramente; per il 74% dei giocatori la spesa media settimanale è inferiore a 3 euro e il 53% degli studenti (il 35% di chi gioca) non spenderebbe nulla in giochi davanti a un'inaspettata disponibilità di 100 euro. L'incidenza del gioco d'azzardo è sensibilmente maggiore tra i ragazzi (63% rispetto al 43% delle ragazze), è maggiore nel Sud-Isole (64% dei giovani gioca contro il 43% al Nord), per i maggiorenni (61% contro il 51% dei minorenni), negli istituti tecnici e professionali (rispettivamente 60% e 59% contro il 49% dei licei) e nelle famiglie in cui vi è un'abitudine al gioco (65% contro il 10% in

famiglie non giocatrici).

Infine dal report emerge che il 29% dei giovani giocatori ha nascosto o ridimensionato le proprie abitudini di gioco ai genitori, il 4% ha derogato impegni scolastici per giocare, mentre il gioco ha causato discussioni con familiari, amici o problemi a scuola nel 7% dei giocatori.

Articolo tratto da **LA STAMPA CRONACA** del 01/07/2015



***LA PAGHETTA FINISCE NELLE SLOT MACHINE: DUECENTOMILA ADOLESCENTI ITALIANI MALATI***

La legge non funziona. Aumentano i giocatori d'azzardo tra i 14 e i 19 anni. Il 7% riferisce di puntare soldi quattro o più volte a settimana.

I giochi più diffusi tra i giovanissimi sono gratta e vinci, scommesse sportive, Bingo e slot machine

Otto e mezza di mattina, tabaccheria del centro di Torino. Il ragazzino indossa un capellino con visiera e scarpe firmate. Avrà 14 anni, al massimo 15. Quando è il suo turno parla senza esitazioni: «Un miliardario». Allunga cinque euro e si china sul bancone. Gratta. Non vince.

Nel paese dell'azzardo (87,8 miliardi di euro il giro d'affari italiano nel 2015) le nuove leve di giocatori sono sempre più giovani. Tentano la fortuna al bar prima di sedersi tra i banchi di scuola; trascorrono pomeriggi nelle sale scommesse; dopo cena svuotano la carta di credito dei genitori nelle slot machine per telefonini e tablet.

La percentuale di studenti nella fascia di età tra 15 e 19 anni che nell'ultimo anno ha giocato d'azzardo è in crescita: dal 39% del 2014 al 42% del 2015. Lo dice il Consiglio nazionale delle ricerche, in un'indagine che «La Stampa» ha potuto visionare in anteprima. L'esercito dei baby scommettitori (in prevalenza maschi: 51% contro il 32% delle femmine) conta un milione e 200 mila adolescenti. Con un paradosso: in Italia il gioco d'azzardo è vietato per legge ai minorenni. Eppure.

I controlli sono quasi inesistenti e gli esercenti di ricevitorie e sale slot raramente chiedono la carta d'identità. Sempre più spesso, proprio come accade tra gli adulti, anche gli adolescenti si ammalano di gioco. Sono oltre 200 mila i ragazzi under 19 che puntano soldi quattro o più volte a settimana. Si tratta del 7% dei giovanissimi italiani. I giochi più diffusi sono gratta e vinci, scommesse sportive, Bingo e slot machine.

Secondo i dati raccolti dalla Casa del giovane di Pavia nelle scuole lombarde almeno uno studente su due ha giocato d'azzardo. «L'accesso all'azzardo è sempre più facile. Le app dedicate si moltiplicano e le macchinette sono ovunque», spiega lo psicologo Simone Feder, animatore del movimento No Slot che da anni fa prevenzione nelle scuole. «I ragazzini mi chiedono: "Se fa male, perché è legale?". Il problema non è rappresentato soltanto dai soldi che buttano, ma dal tempo che sprecano». Tempo sottratto alla vita.

**GABRIELE MARTINI**    *Articolo tratto da LA STAMPA CRONACA del 24/03/2016*



**INTERVISTA - L'ex baby scommettitore: "Ero schiavo delle macchinette. Così ho svuotato due libretti e venduto l'oro di papà" - La storia di un ragazzo milanese: «Così per sette anni sono stato malato di azzardo»**

«Ho cominciato a giocare d'azzardo a 14 anni. Facevamo la schedina nell'intervallo a scuola. All'inizio era un passatempo». E alla fine? «Alla fine avevo svuotato due libretti di risparmi, quello mio e quello della mamma». Migliaia di euro bruciati in poker e slot machine. «Mi sono fatto anche dei debiti. Quando i soldi sono finiti, ho venduto tutto l'oro che c'era in casa per continuare a puntare». Nicola (nome di fantasia) fa il barista a Milano. Oggi ha 21 anni. «Per sei – racconta – sono stato malato. Malato di gioco».

Che cosa ricorda delle prime volte?

«Ho cominciato a giocare d'azzardo a 14 anni. Facevamo la schedina nell'intervallo a scuola. All'inizio era un passatempo». E alla fine? «Alla fine avevo svuotato due libretti di risparmi, quello mio e quello della mamma». Migliaia di euro bruciati in poker e slot machine. «Mi sono fatto anche dei debiti. Quando i soldi sono finiti, ho venduto tutto l'oro che c'era in casa per continuare a puntare». Nicola (nome di fantasia) fa il barista a Milano. Oggi ha 21 anni. «Per sei – racconta – sono stato malato. Malato di gioco».

Che cosa ricorda delle prime volte?

«Ero all'ultimo anno di scuole medie. Il sabato pomeriggio andavo con i compagni alla Snai a puntare su serie B e Premier League. Mi giocavo tutta la paghetta

Il gioco d'azzardo è proibito ai minori. Come si aggirano i divieti?

«Entri, punti e nessuno ti dice nulla. Nelle sale scommesse non c'è alcun controllo. Quella dove andavo io era dietro la scuola».

Le è mai stata rifiutata una giocata perché era minorenne?

«Mai».

Quando è passato all slot?

«È successo per caso. Un giorno ho infilato 5 euro in una macchinetta e ne ho vinti 850. Quella è stata la mia rovina».

Perché?

«Non mi sono più fermato. Se un giorno vincevo, il seguente mi rigiocavo tutto. Ero ossessionato dal pensiero di recuperare i soldi persi».

Ma il banco vinceva sempre.

«C'erano momenti in cui pensavo: "Sono un idiota". Ma dopo un paio d'ore stavo di nuovo puntando. Una volta ho perso 900 euro in un giorno».

Poi ha toccato il fondo.

«È successo quando ho preso dalla cassaforte la fede di mio padre e l'ho venduta per 100 euro. Quei soldi mi sono durati meno di dieci minuti alla macchinetta». (...)

**Intervista di Gabriele MARTINI tratta da LA STAMPA CRONACA del 24/03/2016**

### **IN CRESCITA IL GIOCO D'AZZARDO TRA I GIOVANI**

L'azzardo cresce tra gli studenti: un milione di giocatori nel 2015 (+3%).

**I giocatori tra i 15 ed i 19 anni sono stati 60 mila in più dello scorso anno.** Ha giocato anche il 38% dei minori scolarizzati (15-17 anni). (...) Questi i risultati dello studio ESPAD Italia a cura del Cnr.

“Sono circa un milione gli studenti che riferiscono di aver giocato somme di denaro almeno una volta negli ultimi dodici mesi. Dal 2014 al 2015 la percentuale è cresciuta dal 39 al 42%, con un 7% che riferisce di giocare 4 o più volte alla settimana.

L'aumento è generalizzato per tutte le fasce d'età, in quasi tutte le aree geografiche e per entrambi i sessi (... ) Anche il 38% dei minori scolarizzati (15-17 anni), circa 550 mila studenti, riferisce di aver giocato d'azzardo nel 2015 (erano il 35% nel 2014)”. È quanto riassume Sabrina Molinaro, ricercatrice dell'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio nazionale delle ricerche di Pisa e responsabile dello studio Espad Italia, parte del progetto “*European School Project on Alcohol and other Drugs*”, indagine sui comportamenti a rischio tra gli adolescenti, che nel 2015 ha coinvolto un campione rappresentativo di circa 30 mila studenti italiani tra i 15 ed i 19 anni, afferenti tutto il territorio nazionale. (...)

**I ragazzi potenzialmente a rischio** (rilevato mediante il test South Oaks Gambling Screen Revised for Adolescents-Sogs-Ra) **sono circa l'11% di coloro che hanno giocato denaro nell'ultimo anno.**

**La percentuale di ragazzi già problematici si assesta sull'8% dei giocatori.**

Rimane pressoché stabile rispetto al 2014 l'importo delle giocate: l'8% degli studenti giocatori dichiara di aver speso oltre 50 euro nell'ultimo mese, il 17% tra i 10 ed i 50 euro, mentre il 75% meno di 10 euro.

**Publicato il 24 maggio 2016 da redazione Cesda**

Per leggere l'intero articolo ; <http://www.cesda.net/?p=10385>

### **SEQUESTRATE 10 SLOT MACHINE**

**in 23 bar, ristoranti e sale scommesse del torinese**

La guardia di finanza di Torino, insieme a funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha portato a termine nei giorni scorsi un'attività di contrasto ai fenomeni di illegalità e abusivismo nel settore dei giochi e delle scommesse, nei confronti di un'impresa piemontese proprietaria di 87 apparecchi da divertimento e intrattenimento e di 23 esercenti dove gli stessi risultavano installati.

Sono state sequestrate 10 video slot installate all'interno di bar, ristoranti e sale scommesse siti, oltre che nel capoluogo Piemontese, nei comuni di Orbassano, Susa e Collegno, tutti collocati nelle vicinanze di luoghi sensibili come scuole, chiese ed ospedali.

**Articolo tratto da LA STAMPA TORINO del 17/10/2015**

### **MINORENNI NELLA SALA BINGO: 73 MILA EURO DI MULTA ALLA TITOLARE**

La polizia ha riscontrato anche la mancata esposizione del materiale informativo dell'Asl SETTIMO TORINESE

Appena i poliziotti hanno chiesto i documenti alle due ragazze, entrambe diciassetenni, la titolare si è affrettata a spiegare «che quelle donne erano appena entrate e si erano sedute davanti alle slot senza sottoporsi ai normali controlli». Niente da fare: gli **agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale, impegnati nei controlli delle sale gioco di Settimo Torinese** le hanno elevato una prima sanzione di 20.000€ Le minori, entrambe italiane, erano state accompagnate nel locale dalle loro stesse madri, di 49 e 44 anni.

Ma non è finita qui. Alla responsabile è stata contestata la mancanza del possesso del certificato di conformità dell'impianto di aspirazione del locale e che non era esposto, né all'interno del locale né sugli ingressi e sulle altre porte, il materiale informativo predisposto dall'Asl. Documentazioni dirette ad evidenziare i rischi correlati al gioco e segnalare la presenza sul territorio di servizi di assistenza dedicati alla cura delle persone con patologie collegate al gioco d'azzardo patologico. Così la multa è cresciuta fino a un totale di 73300 euro.

Articolo tratto da **LA STAMPA TORINO** del 24/05/2016



# CAPITOLO II – ENTRARE IN GIOCO

## MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO

### I NUMERI E LE CONSEGUENZE DEL GIOCO D'AZZARDO - L'ALLARME DEI SINDACI

Circa 80 miliardi di fatturato, 4% del PIL nazionale, la 3° industria italiana, 8 miliardi di tasse.

12% della spesa delle famiglie italiane, 15% del mercato europeo del gioco d'azzardo, 4,4% del mercato mondiale, 400.000 slot-machine, 6.181 locali e agenzie autorizzate.

15 milioni di giocatori abituali, 2 milioni a rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già patologici.

5-6 miliardi l'anno necessari per curare i dipendenti dal gioco patologico.

Sono i numeri del gioco d'azzardo lecito che sta distruggendo le persone, le famiglie, le comunità.

Il gioco d'azzardo sottrae ore al lavoro, alla vita affettiva, al tempo libero, e produce sofferenza psicologica, di relazione, educativa, materiale, di aspettativa di futuro. Altera i presupposti morali e sociali degli Italiani sostituendo con l'azzardo i valori fondati sul lavoro, sulla fatica e sui talenti. Sono a rischio la serenità, i legami e la sicurezza di tante famiglie e delle nostre comunità.

Spesso intorno ai luoghi del gioco d'azzardo si organizza la microcriminalità dei furti, degli scippi e dell'usura, ma anche la criminalità organizzata. Il gioco d'azzardo lecito è materia statale, e i Sindaci non hanno alcun potere regolativo, ispettivo, autorizzativo.

### I SINDACI NON CI STANNO E REAGISCONO

Chiedono UNA NUOVA LEGGE NAZIONALE, fondata sulla riduzione dell'offerta e il contenimento dell'accesso, con un'adeguata informazione e un'attività di prevenzione e cura; chiedono LEGGI REGIONALI in cui siano esplicitati i compiti e gli impegni delle Regioni per la cura dei giocatori patologici, per la prevenzione dai rischi del gioco d'azzardo, per il sostegno alle azioni degli Enti locali.

Chiedono che SIA CONSENTITO IL POTERE DI ORDINANZA DEI SINDACI per definire l'orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili, e sia richiesto ai Comuni e alle Autonomie locali il PARERE PREVENTIVO e vincolante per l'installazione dei giochi d'azzardo.

I Sindaci si organizzano in RETE consapevoli che insieme si è più forti e si può contrastare la diffusione del gioco d'azzardo.

Costruiscono RETI NEI TERRITORI con associazioni, volontari, polizia locale e forze dell'ordine per attivare iniziative culturali, attività di controllo, di prevenzione e di contrasto.

Costruiscono RETI SOVRATERRITORIALI con le ASL e con Prefettura, Questura e Dia per monitorare, prevenire, contrastare il gioco d'azzardo e curare i giocatori patologici.

Si impegnano per la FORMAZIONE propria, degli esercenti e dei cittadini, consapevoli del ruolo insostituibile della cultura per conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco d'azzardo, costruire nuovi atteggiamenti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre società basati sul lavoro, sull'impegno e sui talenti.

Si impegnano a UTILIZZARE TUTTI GLI STRUMENTI DISPONIBILI per esercitare tutte le attività possibili di contrasto al gioco d'azzardo. Ritengono di poter intervenire su:

- ▣ gli STATUTI comunali
- ▣ i Piani di Governo del Territorio con norme specifiche per le sale gioco
- ▣ i REGOLAMENTI (di Polizia locale, del Commercio, della Pubblicità, delle Sale gioco)
- ▣ le ORDINANZE basate sulla necessità di proteggere i più deboli e garantire la sicurezza urbana
- ▣ i CONTROLLI della Polizia locale sulle sale gioco e su coloro che le frequentano, ai fini della prevenzione nei confronti della malavita organizzata
- ▣ STRUMENTI E MODELLI OPERATIVI INFORMATICI per conoscere sempre meglio il territorio e i fenomeni che vi si manifestano

## SCHEMA DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE: ADESIONE AL MANIFESTO DEI SINDACI A CONTRASTO DEL GIOCO D'AZZARDO\*

### **Premesso che**

I dati forniti dall'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, che per lo Stato Italiano regola e controlla l'intero comparto dei giochi, per il mese di ottobre 2012 confermano la grande espansione del gioco d'azzardo in tutte le Regioni d'Italia, con il primato per il fatturato della Lombardia (1.284 milioni di euro), seguita nell'ordine da Lazio (797), Campania (688), Emilia Romagna (573), Veneto (503), Piemonte (484), Sicilia (468), Puglia (438), Toscana (433), Abruzzo (203), Marche (188), Calabria (186), Liguria (192), Sardegna (159), Friuli Venezia Giulia (125), Trentino Alto Adige (120), Umbria (105), Basilicata (529), Molise (40), Valle D'Aosta (15).

L'analisi della spesa pro capite nelle diverse regioni (considerati tutti gli abitanti), per lo stesso mese di ottobre 2012, offre però un quadro del gioco un po' diverso, sempre allarmante e più uniforme da regione a regione. Al primo posto si colloca l'Abruzzo con 155,28 euro a testa, seguito da Lazio (144,83), Lombardia (132,31), Emilia Romagna (131,96), Molise (127,52), Liguria (122,23), Marche (121,97), Campania (119,30), Umbria (118,74), Valle D'Aosta (118,29), Toscana (117,91), Trentino Alto Adige (116,56), Piemonte (110,90), Puglia (108,07), Veneto (103,55), Friuli Venezia Giulia (102,54), Sardegna (96,98), Calabria (94,94), Sicilia (93,94), Basilicata (88,95).

Il gioco d'azzardo è la terza industria italiana, con il 3% del Pil nazionale, 5.000 aziende, 120.000 addetti, oltre 400.000 slot machine, 6.181 punti gioco autorizzati, oltre il 15% del mercato europeo e oltre il 4,4% del mercato mondiale, il 23% del mercato mondiale del gioco online.

Nel 2011 sono stati giocati 79,814 miliardi di euro, e 70,262 miliardi sono stati giocati nei primi 10 mesi del 2012, il 12% della spesa delle famiglie italiane.

Sono 15 milioni i giocatori abituali, 2 milioni quelli a rischio patologico, circa 800.000 i giocatori già malati. Sono necessari 5-6 miliardi l'anno per curare i dipendenti dal gioco, mentre le tasse incassate dallo Stato sono solo 8 miliardi.

Le persone più interessate al gioco sono le fasce più deboli e fragili della nostra società, chi ha una minore scolarizzazione, chi ha un lavoro più precario, chi è in difficoltà nel trovare una propria identità: giocano il 47% degli indigenti, il 56% delle persone appartenenti al ceto medio-basso; il 70,8% di chi ha un lavoro a tempo indeterminato, l'80,2% dei lavoratori saltuari, l'86,7% dei cassintegrati. Giocano di più e con più soldi i ragazzi delle scuole professionali, e giocano il 61% dei laureati, il 70,4% di chi ha il diploma superiore, l'80,3% di chi ha la licenza media.

Giocano anche gli adolescenti: si stima che giochi il 47,1% degli studenti tra i 15 e i 19 anni: il 58,1% dei ragazzi e il 36,8% delle ragazze. Gli adolescenti sono più a rischio dipendenza: circa il 4%-8% ha un problema di gioco e il 10-14% è a rischio di diventare giocatore patologico.

Ma giocano pure i bambini: l'8% dei bambini tra i sette e gli undici anni gioca a soldi online; il 15,3% scommette soldi nei giochi offline; i maschi sono più a rischio dipendenza. In molti giocano tutti i soldi a disposizione, altri hanno l'abitudine di sottrarre soldi in casa o dove capita, altri chiedono soldi in prestito a parenti e amici.

La dipendenza dal gioco è una vera e propria malattia che compromette lo stato di salute fisica e psichica del giocatore, il quale non riuscirà a uscirne da solo. Il malato di gioco (GAP – Gioco d'Azzardo Patologico) è cronicamente e progressivamente incapace di resistere all'impulso di giocare e spesso si trova nella condizione di dover chiedere prestiti a usurari o a fonti illegali, oppure di venire arrestato per falsificazione, frode, appropriazione indebita o evasione fiscale mirate a ottenere danaro per giocare; a volte giunge alla perdita del lavoro per assenteismo. Tutto questo produce sofferenza, difficoltà di relazione anche all'interno della famiglia, litigi e vulnerabilità, fino al suicidio.

Nella maggior parte dei casi la patologia di GAP, oggi riconosciuta a livello nazionale nei LEA, non è suffragata da finanziamenti per interventi del servizio sanitario, così che nel nostro Paese si è prodotta una situazione a macchia di leopardo, con aree completamente prive di assistenza specifica e aree dove la sensibilità di alcune amministrazioni o operatori del privato sociale ha saputo creare servizi ed interventi efficaci. Occorre garantire ai giocatori patologici gli stessi diritti riconosciuti ai malati di altre dipendenze: il diritto alla cura gratuita e il diritto al mantenimento del posto di lavoro durante la cura.

La dipendenza da gioco si configura come una questione socio-sanitaria, che coinvolge il sistema sanitario nazionale, le Asl, le Amministrazioni locali e le comunità nel loro insieme.

È una questione dunque che coinvolge anche la nostra comunità e la nostra Amministrazione, che va affrontata senza ideologismi, prima di tutto a livello di prevenzione, culturale e sociale; ma può richiedere anche interventi regolativi e normativi ove lo si ritenga necessario.

### **Considerato che**

Il gioco d'azzardo è un mercato tanto ricco e diffuso in modo così capillare da richiamare la presenza delle mafie anche nel gioco legale, come dimostrano le numerose indagini delle direzioni distrettuali antimafia in tutta Italia e la Relazione parlamentare antimafia 2012

Il gioco lecito è diventato uno dei settori di maggiore interesse per il riciclaggio, rendendo molto più semplice il passaggio di grandi flussi di danaro tramite internet; le mafie sono presenti quindi nelle sale bingo usate come lavanderie per la pulizia di soldi sporchi, nell'imposizione di noleggio di apparecchi, nei prestiti usurari ai giocatori indebitati, nei racket delle slot machine, nell'acquisto dei biglietti vincenti di Lotto, SuperEnalotto, Gratta e vinci pagati con notevole sovrapprezzo sia per ripulire il denaro sia per giustificare l'acquisto di beni e attività commerciali, eludendo così i sequestri, con danno umano, sociale, economico enorme.

Il settore dove si concentrano i clan è comunque quello delle slot, perché a maggiore produttività, e la loro diffusione capillare consente anche un presidio generalizzato del territorio, persino "militare": fatto che allarma e desta enorme preoccupazione alle Amministrazioni locali

La presenza di punti di gioco attira anche la criminalità spicciola, con furti, scippi e minacce, portando insicurezza e degrado nei paesi e nelle città

### **Valutato inoltre che**

Il sistema normativo vigente e di controllo è totalmente insufficiente a disciplinare e a sanzionare situazioni che presentano già enormi costi sociali.

I Sindaci, responsabili nei Comuni dell'assetto delle funzioni del territorio, della salute dei cittadini, dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, rappresentanti delle comunità di cui devono curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo, sono privi di qualsiasi strumento normativo atto a programmare l'apertura, la gestione e il funzionamento delle sale gioco e di tutti gli altri luoghi in cui sia possibile giocare d'azzardo.

La grande adesione di Comuni al MANIFESTO DEI SINDACI PER LA LEGALITÀ CONTRO IL GIOCO D'AZZARDO elaborato da Sindaci e Assessori all'interno delle iniziative della Scuola delle Buone Pratiche promossa da Terre di mezzo e Legautonomie Lombardia, dimostra la necessità di interventi sia sul piano normativo che su quello educativo, culturale, d'informazione e formazione.

L'adesione al Manifesto non vuole demonizzare il gioco che è essenziale per lo sviluppo affettivo, sociale e cognitivo dei bambini, e rimane importante anche per l'adulto: per il suo benessere psicofisico, per la socialità che sviluppa, per la gratificazione che arreca.

Diverso è il gioco d'azzardo patologico, che crea dipendenza, toglie la libertà, distrugge le relazioni familiari e compromette lo sviluppo armonico dei più giovani.

L'adesione al Manifesto impegna l'Amministrazione comunale a realizzare gli obiettivi che il Manifesto si pone.

### **IL CONSIGLIO COMUNALE SOSTIENE CHE**

- ☞ Occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d'azzardo
- ☞ Occorrono leggi regionali specifiche
- ☞ È necessario conferire ai Sindaci potere di programmazione, controllo e ordinanza
- ☞ È indispensabile mettersi in rete con altre Amministrazioni e altri territori, con le Asl, le Prefetture e le Questure, per costruire un fronte ampio di informazione, formazione e contrasto a questo tipo di gioco che si sta rivelando una vera emergenza sociale
- ☞ È altresì indispensabile costruire reti in ogni territorio coinvolgendo parrocchie, scuole, associazioni, volontari, polizia locale e forze dell'ordine per attivare iniziative culturali e formative, attività di controllo e di prevenzione finalizzate a recuperare i valori insostituibili della cultura per conoscere e comprendere la portata e le conseguenze del gioco d'azzardo, costruire nuovi atteggiamenti e nuove mentalità, recuperare i valori fondanti delle nostre

società basati sul lavoro, sull'impegno e sui talenti.

- ☞ Occorre una nuova legge quadro nazionale sul gioco d'azzardo affinché lo Stato recuperi il governo e la programmazione politica sulle attività di gioco d'azzardo. La legge deve contemplare la ridefinizione delle procedure autorizzatorie di fatto azzerate con la deregulation introdotta dalle norme dal 2003 in poi, e ricondurre in un ambito di gestione e controllo il ruolo e le competenze dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli; deve realmente impedire l'accesso ai giochi d'azzardo ai minori, intervenire sulla tassazione sui giochi perché sia più equa rispetto a tutte le altre tassazioni, e prevedere un controllo più rigoroso dei flussi di denaro e nei confronti dei concessionari; deve prevedere una moratoria per l'installazione di nuovi giochi e l'apertura di nuove sale gioco, e limitare i messaggi pubblicitari garantendo forme di reale e corretta informazione per il pubblico; deve recepire l'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità che vede nel gioco d'azzardo compulsivo una forma morbosa chiaramente identificata che può portare a un'autentica malattia sociale in assenza di misure idonee di informazione e prevenzione, e prevedere il finanziamento della cura del gioco patologico anche mediante la destinazione a tale scopo di una percentuale degli introiti di gioco per garantire ai malati di gioco i diritti già vigenti per i malati di altre dipendenze; deve destinare una quota dei premi non riscossi ad attività di ricerca/prevenzione/cura del gioco d'azzardo anche per monitorare le forme di gioco problematico e patologico in Italia; infine deve prevedere un atto di indirizzo che sostenga le iniziative a livello regionale per la messa in atto di misure di prevenzione, cura e riabilitazione dalla patologia legata al gioco
- ☞ Occorrono leggi regionali, finalizzate a definire le norme per la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; assicurare l'erogazione di specifici e propri livelli essenziali di assistenza concernenti la prevenzione, il contrasto e il trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate; prevedere, per l'attuazione degli interventi previsti, il concorso degli enti locali, delle istituzioni scolastiche, delle Aziende Sanitarie Locali, degli enti accreditati e iscritti nell'Albo regionale, degli organismi del terzo settore, nonché delle associazioni scientifiche che perseguono fini di studio, prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico.
- ☞ Occorre modificare la legislazione vigente in modo che venga dato ai Sindaci e alle Giunte comunali un reale potere di controllo sulla diffusione e utilizzo dei numerosi strumenti di gioco sul proprio territorio, non solo per ragioni di ordine pubblico e di sicurezza, ma in virtù della responsabilità sanitaria che compete ai sindaci consentendo loro di costruire "un sistema di prevenzione sociale" riconosciuto dalla Corte Costituzionale (sentenza n.300/2011) e dal Tar Lombardia, Brescia (Sez. II Sentenza n.1484 del 31 agosto 2012)
- ☞ È necessario che i Comuni possano decidere la distribuzione e la collocazione delle sale gioco e delle slot machine nei territori, definendo le distanze ritenute più idonee dai punti sensibili, e stabilendo l'orario di apertura e di chiusura delle sale gioco e dei bar e altri locali ove siano collocate slot machine e altri apparecchi per il gioco; chiedono di essere interpellati preventivamente dai Questori per l'installazione di nuovi giochi

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE, condivide le premesse, DELIBERA DI**

PROCEDERE alla sottoscrizione del Manifesto dei Sindaci a contrasto del gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle buone pratiche, di cui si allega il testo (Allegato 1) che fa parte integrale del presente atto

SOSTENERE tutte le iniziative e le attività programmate dall'Amministrazione Comunale finalizzate alla promozione di interventi educativi e d'informazione, culturali, formativi e regolativi per la prevenzione della dipendenza del gioco d'azzardo.

\* *La sottoscrizione del Manifesto è il gesto formale importante per dichiarare pubblicamente aperta la campagna del comune contro il gioco d'azzardo e la ludopatia.*

*Non va tuttavia compiuto "a freddo", perché passerebbe pressoché inosservato nelle decine di O.d.g. che ogni sindaco si porta dietro.*

*Prima del passaggio in Consiglio, la campagna va preparata con convegni, conferenze stampa, seminari coinvolgendo l'Asl il socio-assistenziale, per far conoscere ai cittadini i numeri e le conseguenze della ludopatia. Come si può vedere nelle pagine a seguire, bastano i numeri a suscitare interesse.*

# LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE SUL GIOCO D'AZZARDO.

## Urge l'approvazione del Parlamento

Legautonomie ha contribuito, con altri, alla scrittura di una **Legge di iniziativa popolare di regolamentazione del gioco d'azzardo lecito, di prevenzione e contrasto alla ludopatia**, su cui è stata fatta la raccolta firme e il tutto è stato presentato alla Presidente della Camera Boldrini

24

Ora si attende la rapida approvazione di una Legge nazionale, la cui discussione dovrebbe essere calendarizzata a breve alla Camera.

### RACCOLTA DELLE FIRME PER UNA LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE

“Tutela della salute degli individui tramite il riordino delle norme vigenti in materia di giochi con vincite in denaro-giochi d'azzardo”

A cura di



### SINTESI

**21 articoli per riordinare in un codice unico le norme sul gioco d'azzardo necessarie per prevenire davvero le conseguenze nocive di questo gioco**

#### TUTELA DELLA SALUTE DEGLI INDIVIDUI

Le persone più fragili vanno protette, ai minorenni deve essere impedito davvero di giocare, la pubblicità deve essere fortemente regolata (art. 4,5,6)

I giocatori patologici devono essere curati davvero, su tutto il territorio nazionale. I loro familiari devono avere assistenza psicologica (art. 7).

Si istituisce un fondo (mediante l'1% del fatturato complessivo del gioco d'azzardo) per la cura, la prevenzione e la riabilitazione, e si incrementa il fondo antiusura per il pagamento dei debiti da GAP (art. 8).

Si avviano attività di ricerca e monitoraggio delle forme di GAP in Italia (art. 9) con l'1% delle somme non riscosse e delle multe. Viene finanziato l'Osservatorio sulle dipendenze da gioco d'azzardo.

Si riorganizza l'Osservatorio nazionale sulle dipendenze da gioco d'azzardo e si ridefiniscono le competenze dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (art. 12, 13)

#### POTERI AI COMUNI

I sindaci, sentiti i questori, sono le autorità che autorizzano l'apertura di sale da gioco e l'installazione di apparecchi per il gioco (art. 11)

Ai Comuni vanno trasferiti finanziamenti specifici per attività formative e culturali (art. 9) mediante lo 0,50% delle somme giocate che va trasferito sulla L 328/2000.

#### CONTRASTO REALE ALLE INFILTRAZIONI MAFIOSE E AD ALTRE ILLEGALITÀ

Si organizza un contrasto reale al gioco illegale, alle infiltrazioni mafiose, ai flussi di danaro illegali, ai fondi di investimento,

trust e società anonime e con caratteristiche di opacità (art. 14, 15, 17).

Si applica il codice delle leggi antimafia. I soggetti condannati, anche senza sentenza definitiva, o solo imputati, così come i loro familiari, non possono ottenere concessioni.

Le società fiduciarie, i trust e i fondi di investimento sono obbligati a dichiarare l'identità del soggetto mandante o del titolare effettivo.

I flussi finanziari devono essere tracciabili mediante l'uso di conti correnti bancari e postali, i clienti che compiono operazioni sensibili vanno identificati e i dati trascritti mediante sistemi informatici. Tutte le operazioni diventano tracciabili con l'istituzione dei registri delle scommesse e dei concorsi pronostici.

### **I LUOGHI DEL GIOCO, LE CARATTERISTICHE DEI GIOCHI (Art. 18, 19, 20)**

Entro due anni dall'approvazione della legge si potrà giocare d'azzardo solo nelle sale gioco, autorizzate con legge apposita.

I giocatori possono chiedere di essere esclusi dal gioco, nelle aree per il fumo non devono esserci apparecchi per il gioco, le giocate devono avere una durata minima di 4 secondi, sono vietati apparecchi per la lettura automatica delle giocate, il costo di ogni partita non deve essere superiore a 1 euro, e ogni vincita non deve superare i 100 euro.

### **IL RECUPERO DEI FINANZIAMENTI NECESSARI**

Percentuali del fatturato, dei premi non riscossi e delle multe per la cura, prevenzione, formazione e ricerca (art. 8,9).

Armonizzazione fiscale tra il gioco d'azzardo e le altre imprese (Art. 10) e contrasto reale all'evasione fiscale e tributaria (art. 16). Sanzioni più aspre (art. 21)



## **IL PRIMO PASSO**

### **Osservatorio nazionale "per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave"**

Insediato il 13 aprile l'**Osservatorio "per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave"**, previsto dalla legge di Stabilità e nato con decreto del 25 giugno 2015 (vedi link), ad opera del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Economia e che avrà come compito quello di monitorare lo sviluppo del fenomeno, valutare l'efficacia delle politiche di contrasto e delle attività di cura e di prevenzione scelte e definire le linee di azioni future.

[http://www.educational.rai.it/materiali/pdf\\_articoli/32900.pdf](http://www.educational.rai.it/materiali/pdf_articoli/32900.pdf)

**Apprezzabile la presenza dei massimi esperti del settore, ma i Comuni sono poco rappresentati!**

## PROGETTI DI ASL NELLA REGIONE PIEMONTE

### "FATE IL VOSTRO GIOCO"

Progetto di comunicazione/ sensibilizzazione in tema di Gioco d'Azzardo in collaborazione tra Coordinamento Regionale Servizi GAP Piemonte e Società TAXI1729 Roberto Fiorini, Educatore Professionale - ASLTO2 Loredana Acquadro, Psicologa - Cossato - ASLBI Paola Bogliaccino, Educatrice Professionale ASLTO2 Claudia Carnino, Educatrice Professionale ASLTO1 Franca Guerzoni, Educatrice Professionale - Chieri - ASLTO5 Antonio Leonetti, Medico Psichiatra - Mondovì - ASLCN Signorella Nicosia, Assistente Sociale - Vercelli - ASL VC Luca Rossi, Psicologo - Giaveno - ASLTO 3 Marzia Villata, Educatrice Professionale ASLTO2 Paolo Canova, Diego Rizzuto, Sara Zaccone, SOCIETÀ TAXI1729

#### Premessa

A partire dal 2012 il Consiglio Regionale e l'Osservatorio sulla Legalità e sui Diritti (già Osservatorio AntiUsura) della Regione Piemonte, in accordo con la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale, hanno indetto un concorso riservato agli studenti degli Istituti di Istruzione secondaria di II grado della Regione Piemonte: "Cultura della legalità e dell'uso responsabile del denaro". Il concorso consiste nella realizzazione a scelta di un prodotto multimediale e/o di un articolo o saggio breve sul tema del gioco d'azzardo con particolare riferimento a: Legalità, Famiglia, Salute ed Economia. Per fornire agli studenti maggiori informazioni, suggestioni e sollecitare interesse ai suddetti argomenti sono state offerte alle scuole delle conferenze-spettacolo allestite dalla Società TAXI1729. Sin dalla prima edizione il Coordinamento Regionale dei Servizi per il Gioco d'Azzardo Patologico ha collaborato con gli esperti di TAXI1729 offrendo una prospettiva sanitaria sulla patologia da gioco, ritagliandosi un minuto spazio all'interno della conferenza. Coordinamento Regionale Servizi GAP Regione Piemonte Il Coordinamento Regionale dei Servizi per il Gioco d'Azzardo Patologico della Regione Piemonte si costituisce spontaneamente nel 2004 su iniziativa degli operatori dei Ser.D. della Regione Piemonte che già da qualche anno si occupavano dei giocatori all'interno dei loro Servizi. Essi rilevavano fortemente la necessità di confronto sulle metodologie di lavoro e di approfondimento delle tematiche inerenti al gioco d'azzardo, per rendere maggiormente omogenei gli interventi, perlomeno a livello regionale, ed attivare iniziative comuni di prevenzione, ricerca e formazione. Con la determinazione n. 120 del 10.03.2008 la Regione Piemonte ha riconosciuto e formalizzato l'esistenza del Coordinamento Regionale individuando in un Gruppo di Lavoro, formato da operatori rappresentanti del Coordinamento e dei Ser.D. piemontesi, il riferimento istituzionale per le iniziative sul gioco d'azzardo a respiro regionale. Il Coordinamento Regionale ha da sempre lavorato anche per sottogruppi costituiti sulla base delle indicazioni condivise in assemblea plenaria. Questi gli ambiti in cui ha lavorato nel corso degli anni:

- interventi di formazione del personale appositamente dedicato;
- raccolta e manutenzione dei dati esistenti nel sistema informativo regionale
- interventi di sensibilizzazione e di informazione per la cittadinanza, sia sul tema del gioco d'azzardo, sia sull'accessibilità ai Servizi per il trattamento da Gioco d'Azzardo Patologico;
- attività di prevenzione rivolte alle Scuole e/o al Territorio;
- mappatura dettagliata dei Servizi (pubblici e privati) della Regione Piemonte;
- costruzione e manutenzione di rete con gli Enti Locali e del Privato Sociale (Giocatori Anonimi, A.M.A., Enti Ausiliari del Piemonte, ecc.);
- organizzazione di seminari e convegni sul GAP.

Nel 2010 è stato creato il sito internet [www.giocopatologicopiemonte.it](http://www.giocopatologicopiemonte.it) in cui si trovano informazioni rivolte a giocatori e non, rispetto alle caratteristiche del gioco d'azzardo, alla patologia di dipendenza da gioco, alla possibilità di riconoscere la presenza di problemi legati al gioco stesso e indicazioni rispetto ai Servizi della Regione deputati al trattamento. Inoltre nel sito vengono riportate segnalazioni di eventi o iniziative formative di particolare interesse.

Nel 2014 è stata creata la pagina Facebook GAP Piemonte col fine di permettere confronto e condivisione di vari contenuti ad un maggior numero di persone.

Tratto da FeDerSerD – informa n 27 - NOVEMBRE 2015

## "PAROLE IN GIOCO"

Luisella Pianarosa\*, Claudia Carnino\*\*, Fabio Pellerano\*\* Mariagrazia Bresciano\*\*\*, Francesca Rossi\*\*\*, Luca Giachero\*\*\* \*Psicologa, Psicoterapeuta, Responsabile Laboratorio Nuove Dipendenze, DPD ASLTO1 Ovest \*\*Educatore Professionale DPD ASLTO1 Ovest \*\*\*Psicologo, Psicoterapeuta, DPD ASLTO1 Ovest

### Premessa

Attualmente si stima che la percentuale di giocatori patologici su scala nazionale oscilla tra 1 e 3% della popolazione e in Piemonte le giocate si aggirano intorno a quasi 5 miliardi di euro l'anno (fonte AAMS 2014). Il Dipartimento Patologia delle Dipendenze dell'Asl TO1 Ovest ha registrato un elevato aumento del numero di utenti che hanno chiesto aiuto per problemi legati al disturbo da gioco d'azzardo: nel 2007 i pazienti trattati erano stati 5, nel 2014 sono stati 104. Si evidenzia una maggioranza di utenti maschi, generalmente di età che va dai 39 ai 45 anni, con una tendenza al diffondersi della patologia anche ad utenti di età più avanzata, in particolare nella fase del ciclo di vita che corrisponde al post-pensionamento. Si registra anche un aumento del numero di donne di varie età, le cui problematiche di gioco patologico, benché spesso molto gravi, rimangono tuttora ampiamente sommerse.

Il comportamento di gambling sembra interessare trasversalmente tutte le condizioni socio-culturali e professionali e ha comportato, nella maggioranza dei casi da noi seguiti, un serio e più o meno graduale deterioramento della situazione affettiva, sociale e lavorativa. Per rispondere alla richiesta di aiuto ma anche alle registrate difficoltà di ritenzione in trattamento di questa tipologia di utenza, il Dipartimento ha messo a punto un intervento specialistico per le problematiche legate alla dipendenza dal gioco d'azzardo.

Nel 2007 nasceva, all'interno della definizione del Piano Locale per le Dipendenze, il primo progetto di attività di gruppo per giocatori patologici in collaborazione con il privato sociale (Gruppo ARCO, ente ausiliario della Regione Piemonte) denominato Play-Off. Nel 2010, terminata la collaborazione, il progetto veniva assunto in toto dal DPD e ridefinito nella sua organizzazione e nella sua metodologia prendendo il nome di **Fuori dal Gioco** (F.d.G). Dal 2012, per rispondere in maniera ancora più mirata all'aumento della domanda e per fornire risposte terapeutiche corrispondenti alla crescente diversificazione delle tipologie di giocatori, è stato avviato, accanto al percorso intensivo, un altro percorso di gruppo a carattere motivazionale, denominato **Parole in Gioco** (P.i.G.). (...)

### Il gruppo come strumento di intervento

**Parole in Gioco e Fuori dal Gioco** utilizzano come strumento di intervento principale il gruppo attraverso cui è possibile confrontare la propria dipendenza con quella degli altri partecipanti e condividere i vissuti di difficoltà e sofferenza ad essa connessi. Il gruppo è una realtà creativa, in continuo divenire e l'intervento terapeutico viene continuamente ricalibrato in base alle esperienze, ai sentimenti e ai vissuti che di volta in volta vengono portati e condivisi da tutti i partecipanti. (...)

**Parole in Gioco** ha come obiettivo il lavoro sulla motivazione del paziente, al fine di aumentare la consapevolezza del problema e la disponibilità al trattamento e al cambiamento. Si propone anche come uno spazio informativo sul fenomeno del gioco d'azzardo e sulla dipendenza. Il percorso si articola in otto incontri tematici di 2 ore, a cadenza settimanale e in orario pre-serale, condotti da un educatore professionale e da uno psicoterapeuta; prevede anche modalità seminariali, con la collaborazione di professionisti dell'ambulatorio. Tra i vari aspetti trattati vengono proposte riflessioni sugli errori cognitivi, gli aspetti medico-farmacologici, il ruolo delle relazioni familiari e le implicazioni economiche del gioco d'azzardo. Al termine del percorso viene valutata, in base al grado di incremento di motivazione e consapevolezza registrato, l'opportunità di un passaggio al programma intensivo **Fuori dal Gioco**, oppure l'eventuale ripetizione del percorso stesso. (...)

## "FUORI DAL GIOCO"

Fuori dal Gioco è un percorso intensivo di secondo livello, con incontri bisettimanali, che si propone diversi obiettivi terapeutici tra cui: favorire la graduale capacità di mantenersi astinenti dall'attività di gioco e di riappropriarsi della gestione consapevole ed equilibrata del denaro, del tempo e delle relazioni; migliorare le capacità dei giocatori e dei loro familiari nel riconoscere ed inquadrare le determinanti psicologiche, relazionali e sociali sottese all'emergere di tale dipendenza; promuovere nei giocatori patologici il cambiamento delle modalità nell'affrontare il proprio disagio; promuovere nelle famiglie la capacità di contenimento e di supporto del giocatore. (...)

Il tutoraggio economico individuale e la consulenza finanziaria e legale.

In alcune situazioni è prevista la possibilità di effettuare un piano di tutoraggio economico individuale per realizzare una corretta gestione del denaro, controllando e prevenendo le ricadute. Tale piano prevede il coinvolgimento di un familiare con

ruolo di tutor e il monitoraggio costante da parte degli operatori. Da alcuni anni si è consolidato un rapporto di collaborazione con le fondazioni anti-usura della città di Torino con l'invio di pazienti per una valutazione finanziaria e legale e l'eventuale erogazione di un finanziamento a tassi agevolati.

### **Gruppi per familiari.**

Parallelamente al percorso terapeutico del paziente si propone ad un familiare di partecipare ad un gruppo che si tiene ogni 15 giorni in un orario diverso da quello dei gruppi dei giocatori. Il percorso accompagna i familiari ad una riflessione sul ruolo che occupano rispetto allo svilupparsi della dipendenza, sostenendoli nel motivare il giocatore alla cura e alla compliance al trattamento; costituisce inoltre uno strumento di verifica rispetto agli eventuali episodi di gioco e consente di monitorare la situazione economica per acquisire o recuperare una corretta gestione del denaro; favorisce una maggiore consapevolezza delle dinamiche disfunzionali del nucleo familiare, corresponsabili del comportamento di gioco e delle difficoltà al cambiamento. A questo gruppo possono partecipare anche familiari di pazienti inseriti in Parole in Gioco, o familiari che portano una richiesta di aiuto anche in assenza di disponibilità del loro congiunto giocatore ad una presa in carico.

### **Conclusioni**

Dal nostro punto di vista i due percorsi terapeutici descritti rappresentano il tentativo di offrire opportunità di cura mirate, che contemplano un'offerta terapeutica che corrisponde ai bisogni ma anche ai limiti di funzionamento e di auto-rappresentazione dell'utenza. Tutto ciò, che si è concretizzato in un aumento delle richieste di aiuto, ci ha fornito una maggiore possibilità di osservazione e studio del funzionamento dei giocatori nelle loro differenti tipologie, favorendo una più puntuale capacità diagnostica e terapeutica. L'esito di tali percorsi si è tradotto, dal punto di vista clinico, in un significativo aumento della ritenzione in trattamento, nel raggiungimento, nella maggior parte dei giocatori trattati, di un progressivo controllo del sintomo; in alcuni casi si sono innescati veri e propri processi trasformativi nei pazienti e nelle loro famiglie.

Tratto da FeDerSerD – informa n 27 - NOVEMBRE 2015



# INIZIATIVE DEI COMUNI PIEMONTESI

## Rassegna Stampa \*

\* Questa rassegna non vuole assolutamente essere esaustiva dei progetti in corso o delle iniziative assunte dai comuni piemontesi.

Al fine di arricchire l'offerta di "buone pratiche" da cui altri comuni possano attingere, preghiamo di segnalarci le vostre esperienze.

29

### **ALBA**

#### **Regole sul gioco d'azzardo Le prime "azioni concrete"**

#### **Distanze da luoghi sensibili, divieto in edifici pubblici, orari ridotti**

Distanze dai luoghi sensibili; divieto negli edifici di proprietà pubblica; orari ridotti. In attesa di indicazioni da Stato e Regione, il Comune di Alba fa un primo significativo passo verso una maggiore regolamentazione del gioco d'azzardo. E dopo le numerose Commissioni e le interrogazioni della minoranza che chiedeva «azioni concrete dell'Amministrazione», nell'ultima seduta di Consiglio comunale il gruppo di lavoro guidato dal consigliere William Revello (presidente della Quarta Commissione) e dall'assessore Anna Chiara Cavallotto ha raggiunto una proposta «fattibile».

«Serve prevenzione»

«È quello che possiamo fare in questo momento - dice Revello -. C'era chi voleva di più, ma oggi in Piemonte mancano una legge più specifica e un quadro normativo. Lo spirito è dare un segnale per il contenimento del fenomeno. Credo che, insieme, abbiamo fatto un buon lavoro. Serve prevenzione: ci stiamo muovendo in sinergia con la cooperativa Alice e la campagna "Punta su di te" e con progetti nelle scuole».

Le decisioni della Commissione passeranno al vaglio di capigruppo e Consiglio. «Con la delibera, modificheremo l'articolo 32 del Regolamento di Polizia urbana, intervenendo su sale da gioco e sale scommesse - spiega l'assessore Cavallotto -. Saranno regolamentate le distanze, bandite macchinette "slot" e "vlt" nelle strutture che fanno parte di Enti pubblici. Si è deciso di dare indirizzo al sindaco perché emetta un'ordinanza per vietare l'accensione degli apparecchi negli orari più sensibili che, secondo i dati Asl, vanno da notte al tardo mattino. L'obiettivo è la salute dei cittadini. Continueremo con altre realtà - com'è stato con i commercianti, che ringrazio - a formare e informare sui rischi delle ludopatie».

da LA STAMPA CUNEO - 23/03/2016

### **TRECCATE**

#### **TRECCATE AIUTERÀ I LOCALI SENZA SLOT: "MEGLIO IL CALCIOBALILLA"**

Approvato un documento in Consiglio comunale: adesivi e insegne sugli esercizi anti-gioco d'azzardo. In arrivo sconti sulle tasse

Stop al gioco d'azzardo. No alle slot machine. Il messaggio si diffonde in città e paesi. «Meglio un calcio balilla, anche con fondi comunali o sponsor privati. Ci stiamo pensando» dice a Treccate il sindaco Enrico Ruggerone. Martedì scorso il Consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo contro il proliferare del gioco e in particolare delle macchinette mangiasoldi: danno dipendenza e creano enormi danni sociali.

L'assemblea cittadina, ..., ha deciso di trovare nel bilancio preventivo le risorse per offrire facilitazioni a favore degli esercizi che decidono di diventare «No slot»: saranno riconoscibili anche grazie ad adesivi o insegne.

da LA STAMPA NOVARA - 25/02/2016

### **BIELLA**

#### **GIOCO D'AZZARDO, GIRO DI VITE CONTRO SLOT E SALE SCOMMESSE**

La crociata del Comune: orari ridotti e niente più vetri oscurati. Il regolamento è pronto. «Ogni giorno in provincia si perdono 130 mila euro»

Sale slot nel mirino. Palazzo Oropa lancia la crociata contro il gioco d'azzardo, con un regolamento che prevede orari ridotti, niente vetri oscurati e una certa distanza delle sale-giochi da «luoghi sensibili» come scuole, sportelli bancomat e centri di aggregazione vari.

## LA MOZIONE

I primi passi in questa direzione erano stati fatti la scorsa estate, con l'approvazione in Consiglio di una mozione del Movimento 5 Stelle, con una serie di emendamenti proposti da Pd, Biella in Comune e I Love Biella. Il documento impegnava sindaco e giunta a «rafforzare l'informazione ai cittadini» e a «valutare nuove azioni per contrastare il fenomeno». Secondo i dati degli uffici comunali, ogni giorno in provincia vengono persi 130 mila euro, per la maggior parte dai 1.500 giocatori abituali. «Con il regolamento - spiega l'assessore ai Servizi Sociali Francesca Salivotti - vogliamo fare prevenzione più che repressiva, in modo da contenere gli aspetti drammatici del fenomeno». Tre i punti cardine del regolamento: orari più «corti», ma anche il divieto di oscurare i vetri di sale-giochi e sale-scommesse. Per quanto riguarda il primo aspetto, il Comune sta valutando l'introduzione di un orario «spezzato», da introdurre direttamente nel regolamento oppure con un'ordinanza. «L'ordinanza è più efficace perché è immediatamente esecutiva - spiega l'assessore -, e perché potrebbe essere fatta rispettare anche per esempio dalla Questura». Per una questione di decoro urbano, la mozione prevede anche «luminosità interna» nelle sale e la loro «visibilità all'esterno». Via quindi i vetri da club privé. Il Comune sta verificando se il provvedimento possa avere effetto retroattivo, e possa quindi obbligare le sale già aperte ad adeguarsi.

da LA STAMPA BIELLA - 16/03/2016

## CIGLIANO

### **CIGLIANO "BLOCCA" LE SLOT, ORARI RIGIDI E MULTE A CHI SGARRA. L'ORDINANZA DEL SINDACO PER COMBATTERE LE LUDOPATIE, MACCHINETTE "ACCESE" SOLO DALLE 9,30 ALLE 23,30**

E' lotta al gioco d'azzardo e soprattutto al continuo proliferare di slot machine a Cigliano: un'ordinanza del sindaco Anna Rigazio ne regola e limita gli orari di accensione. ... Le macchinette possono rimanere accese dalle 9,30 fino alle 23,30 e dopo questo orario non è più consentito il loro funzionamento, pena una sanzione per il gestore del locale che va da 75 a 500 euro. Qualora poi fossero contestate, nel corso di due anni, due violazioni dell'ordinanza «anti-slot» si procederà alla sospensione dell'attività per un periodo che va da sette fino a trenta giorni. ...

#### **Il precedente**

Ad aver intrapreso questa strada già qualche anno addietro è stato il Comune di Santhià che, con i suoi novemila abitanti, contava 110 slot machine e cinque nuove sale da gioco strategicamente dislocate sul corso principale e vicino alle scuole. Un'anomalia che aveva indotto il sindaco a emanare un'ordinanza e un regolamento per frenare il fenomeno: ... disposizioni sugli orari e sulla distanza che queste apparecchiature dovevano tenere da luoghi sensibili come scuole e ospedali.

Alcuni gestori dei locali cittadini si erano appellati al Tar per bloccare il provvedimento, ma ora a distanza di tempo la legge sembra essere a favore dei Comuni che vogliono cercare di arginare il fenomeno.

da LA STAMPA VERCELLI , 09/03/2016

## NOVARA

### **DAL GRATTA E VINCI AI GRAFFITI SU TELA: NOVARA USA L'ARTE CONTRO LE LUDOPATIE**

È un progetto sperimentale di Asl e Accademia di Brera: le opere dei pazienti dell'ambulatorio contro il gioco d'azzardo sono diventate una mostra

Dal gratta e vinci ai graffiti per curare la dipendenza dal gioco, imparando a controllare su tela e colore il gesto che non si riusciva a frenare di fronte all'impulso di tentare compulsivamente la fortuna: è il percorso proposto dal progetto sviluppato dall'Accademia delle belle arti di Brera e dall'Asl di Novara, accettato da sette pazienti seguiti dall'ambulatorio per il gioco d'azzardo patologico. Un progetto sperimentale di terapia alternativa, sviluppato a Trecate durante la scorsa estate, si è tradotto nella mostra «Il colore liberato» allestita fino al 3 marzo nei corridoi della Palazzina A dell'Asl di Novara.

Grattare il colore invece dei gratta e vinci: così l'arte cura le ludopatie

Sarà la prosecuzione della terapia a dire quanto l'arte abbia inciso sul miglioramento dei pazienti: «E' presto per valutare i risultati - spiega la dottoressa Raimondi -, ma sicuramente è stato un approccio interessante e alternativo». Applicabile non solo agli adulti, ma anche ai ragazzi: «Abbiamo in cura 129 pazienti adulti, ma l'utenza in aumento è costituita da ragazzi tra i 16 e i 19 anni» ha precisato il direttore del dipartimento di Patologia delle dipendenze, Martino Liborio Cammarata. Vengono segnalati dalle famiglie o dalle scuole: «Si tratta di dipendenze dai giochi on line, il poker o le scommesse, la dipendenza si manifesta anche con i problemi di socializzazione - aggiunge Raimondi -, è questa la nuova emergenza che siamo chiamati a gestire».

da LA STAMPA NOVARA, 13/02/2016

**VERCELLI****UN DIARIO PER IL PROGETTO “TIENIMIDOCCHIO” A VERCELLI LE LUDOPATIE SI COMBATTONO ANCHE IN CLASSE**

Dopo aver intrapreso una strada comune con i commercianti, l'amministrazione di Vercelli coinvolge anche le scuole elementari e medie sul tema delle ludopatie, un fenomeno sempre più diffuso (79 i casi segnalati dall'Asl Vc nel 2015) che per essere stroncato ha bisogno di un'educazione già dalla giovane età. E così, dopo lo sgravio di 250 euro ai titolari di bar e locali che revocano la licenza per le slot machine («che ha già portato i suoi frutti» secondo il sindaco Maura Forte), parte una nuova campagna di sensibilizzazione insieme con il progetto «Tienimidocchio», una realtà consolidata in provincia fin dal 2005: si tratta di un diario scolastico personalizzato che si caratterizza per l'attenzione ai temi etici. L'argomento di quest'anno è il lavoro.

«Vercelli no slot»

Palazzo di città, per raggiungere il mondo della scuola a 360 gradi sul tema delle ludopatie, si è avvalso del diario per promuovere il concorso «Vercelli no slot»: su un volantino i cittadini di domani sono stati invitati a disegnare un'immagine e uno slogan che invitino famiglie, parenti, amici e conoscenti a dire no al gioco d'azzardo e alle macchinette mangia soldi. Lo slogan e l'immagine vincitrice diventeranno per il prossimo anno scolastico l'elemento portante della campagna d'informazione del Comune contro le slot machine e ludopatie. È anche in previsione una mostra con tutti i disegni realizzati dagli alunni.

da LA STAMPA VERCELLI , 09/03/2016

**VERBANO CUSIO OSSOLA****UNA SLOT OGNI 117 ABITANTI: IL VCO NELLA TOP TEN NAZIONALE**

Ottanta i “malati di gioco” seguiti dall'Asl: “Ma molti di più sono quelli che non chiedono aiuto”

Slot machine e macchinette ovunque. Tante, forse troppe, al punto da collocare il Vco tra le prime dieci province d'Italia con più apparecchi per gioco d'azzardo in rapporto agli abitanti. Una ogni 117 abitanti, stando alla «classifica dell'azzardo» che porta il territorio ai vertici della graduatoria. Alla pari del Vco c'è Vercelli: davanti in Italia ci sono solo L'Aquila (una slot ogni 83 abitanti), Olbia-Tempio (96), Sassari (107), Oristano e Rovigo (109) e Nuoro (111).

L'ultima fotografia si è potuta fare guardando i dati (aggiornati a dicembre 2015) comunicati alla commissione Finanze della Camera. Il Vco conta 1.377 «apparecchi in esercizio» come recita la dicitura della tabella suddivisa per province. C'è Vercelli a condividere il primato piemontese; a Novara ce n'è una ogni 138 abitanti. Per apparecchi in esercizio si intendono strumenti elettronici che erogano vincite in denaro. Sono quelli che possono essere piazzate in agenzie di scommesse, sale bingo, punto di gioco sportivo, tabaccai, ricevitorie del lotto, bar, edicole, alberghi o altri esercizi commerciali o pubblici. ...

C'è chi come il sindaco di Ornavasso Filippo Cigala Fulgosi è pronto a chiedere «un piano anche con l'ausilio del Sert», dopo aver saputo che «nel 2015 solo nel nostro Comune sono stati giocati in slot machine 1.743.920,27 euro, una cifra pazzesca di quasi 500 euro ad abitante, neonati compresi». Le statistiche parlano di una spesa pro capite di oltre 1.000 euro per i piemontesi.

Attività del Sert

«Un lieve aumento di pazienti lo abbiamo riscontrato ma non proporzionale al numero di giocatori, la difficoltà a chiedere aiuto resta» dice Sonia Lio, che nel dipartimento delle dipendenze dell'Asl Vco coordina le attività sul gioco d'azzardo patologico. I riferimenti sono gli ambulatori del Sert di via Nenni a Domodossola, di via Realini a Gravellona e di via Crocetta a Verbania.

«Nel 2015 abbiamo seguito un'ottantina di pazienti, operando con psicologi e assistenti sociali - spiega Sonia Lio - alcuni si appoggiano ai gruppi dei giocatori anonimi, che si ritrovano una volta a settimana a Domo a Casa don Gianni il venerdì e a Verbania al Centro S.Francesco il martedì».

Sono numeri limitati, ma la difficoltà di approccio da parte di chi ha questo problema è tanta».

da LA STAMPA VERBANO CUSIO OSSOLA , 29/02/2016

**VERBANIA****VERBANIA RILANCIA LA CAMPAGNA CONTRO LA DIPENDENZA DA GIOCO**

## **SI FORMERANNO EDUCATORI ALLA PARI PER AIUTARE CHI È VITTIMA DI SLOT E VIDEOPOKER**

Verbania si rimette in campo contro il gioco d'azzardo. E' per questo che è stato riavviato il tavolo tecnico «Non ti azzardare», il progetto di prevenzione dalla dipendenza da gioco patologico. L'iniziativa, che raccoglie tutti gli attori del territorio coinvolti nell'argomento, dall'ente locale alla prefettura, dalle associazioni all'Asl, dai sindacati alle parrocchie, era nata nel 2012 ma non si è sviluppata secondo le aspettative. ...

Spiega l'assessore alle Politiche sociali Marinella Franzetti : ...«Una delle novità sarà rappresentata dall'utilizzo della peer education, l'educazione tra pari, anche in questo contesto. Chi è dipendente dal gioco ha difficoltà a rivelarsi in prima persona e quindi difficilmente partecipa alle sedute di prevenzione. Abbiamo così pensato di affiancare a ognuno di essi persone che abbiano più o meno la stessa età, i peer educator, per dargli un aiuto più efficace». In questa prospettiva verranno reclutate persone, dai 45 anni in su, disponibili a seguire un corso di formazione che permetterà di esercitare interventi efficaci sui soggetti che subiscono la dipendenza dal gioco. ...

Tra gli obiettivi dell'assessore anche la costituzione di un tavolo formato dai gruppi consiliari che lavorino ad un regolamento sulle slot-machine.

Su questo versante il terreno è parecchio minato in quanto, su Verbania, pende la spada di Damocle del risarcimento milionario, circa 1,4 milioni di euro per mancati incassi, a un'azienda che gestisce le macchinette. Era stato imposto dal Tar per via della riduzione degli orari di apertura dei locali vicini alle scuole. Secondo i giudici, i Comuni non possono definire regole che riguardano problemi di ordine pubblico.

Alleanza provinciale

«Ora però - dice Franzetti - molte amministrazioni hanno vinto i ricorsi affrontando la questione con un approccio sanitario, in quanto si tratta di una dipendenza. E' quello che faremo anche noi, dato che il disegno di legge regionale su questo tema è stato proposto dall'assessore alla Sanità Antonio Saitta. Sulle regole, tuttavia, penso che andrà coinvolto l'intero territorio provinciale perché è inutile che Verbania faccia chiudere in certe fasce orarie i locali da gioco e magari a Baveno o Gravellona rimangono aperti».

da LA STAMPA VERBANO CUSIO OSSOLA , 23/01/2016

## **SANTENA**

### **LO CHOC DI SANTENA: UN MILIONE AL MESE NELLE SLOT-MACHINE. I DATI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI: NELLE SLOT DEI BAR O NELLE SALE GIOCHI DI QUESTO COMUNE DA 8 MILA ABITANTI FINISCE OGNI ANNO UN PATRIMONIO**

Un milione di euro al mese. Sono i soldi che i cittadini di Santena, Comune di 8 mila abitanti, buttano ogni mese nelle slot dei bar o nelle sale giochi. Una cifra impressionante, «Pazzesca – sottolinea il sindaco Ugo Baldi -. Nei primi dieci mesi del 2015 i santenesi hanno inserito nei videogiochi e nelle slot più di dieci milioni di euro».

Dati ufficiali

I dati arrivano dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. «Li avevo richiesti io dopo un convegno sul gioco d'azzardo organizzato a inizio dicembre con Libera – aggiunge Baldi -. Volevo rendermi conto di quale fosse l'entità del fenomeno nella nostra città. E ora sono molto preoccupato». I dati sono arrivati anche al Comune di Villastellone che li aveva richiesti contemporaneamente a Santena dopo lo stesso convegno. Sono un po' più bassi, 350 mila euro al mese per un paese di 5 mila abitanti, ma non meno preoccupanti secondo il primo cittadino Davide Nicco: «Sono droghe che creano povertà. Lo Stato si prende tutti gli incassi e il Comune si sobbarca poi le spese dei danni cioè i costi sociali di questo fenomeno. Le dico una cosa: noi abbiamo smesso di dare contributi economici ad alcune persone in difficoltà perché abbiamo scoperto che andavano a giocarsi. Meglio generi alimentari».

Situazione drammatica

A Santena oltre alle slot nei bar funziona anche una sala giochi. «In queste somme spaventose – dice Baldi – non rientrano i gratta e vinci e le

somme dei giochi online al computer di casa. Una situazione drammatica. Se pensiamo poi che le fasce che giocano sono quelle più deboli, più svantaggiate che sono già in difficoltà economica. Bruciano in quelle macchinette infernali una quantità spaventosa di denaro nella speranza, vana, di vincere».

Che cosa fare? Un primo provvedimento Santena l'ha preso con la Tari. «Abbiamo proposto – dice Baldi – uno sconto a chi non avesse messo le macchinette nel bar». Una proposta che ha provato a mettere in atto anche Villastellone. «Ma abbiamo

desistito – dice Nicco -. Abbiamo proposto uno sconto di 900 euro e i baristi ci hanno detto che dalle slot guadagnano 4 mila euro netti l'anno».

Un regolamento

In un convegno a Chieri qualche giorno fa i Comuni hanno chiesto a gran voce di adottare un regolamento condiviso. «Ci siamo fermati – dice Baldi – perché la Regione sta per adottare delle normative in tempi brevi». Negli anni scorsi a Santena era stato scoperto un brutto giro di usura. «Sono fenomeni pericolosi – sottolinea Baldi – che si alimentano nelle situazioni di bisogno e povertà».

da LA STAMPA TORINO, 19/01/2016

## **PRATO SESIA**

### **SINDACI CONTRO LE SLOT: ORARI DI GIOCO RIDOTTI ANCHE A PRATO SESIA**

Il sindaco prende esempio da Borgomanero Ma ora la sala video poker è chiusa: “Potrebbe riaprire”

Pugno di ferro a Prato Sesia nei confronti delle slot machine e del gioco d'azzardo. Il Consiglio comunale ha approvato un atto di indirizzo per regolamentare gli orari delle «macchinette mangiasoldi». A Prato Sesia si potrà giocare alle slot esclusivamente dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 17 alle 23.

«Per precauzione»

Attualmente non ci sono in paese locali con le videoslot: la struttura che aveva le macchinette per il gioco ha subito una rapina nel 2013 ed ha chiuso, ma la sala potrebbe riaprire tra poco, anche per questo il Consiglio comunale si è espresso con l'adozione di un regolamento preciso. «Era da qualche mese - dice il sindaco Luca Manuelli - che avevamo intenzione di intervenire, soprattutto dopo quanto ha fatto il Comune di Borgomanero, che è stato un po' il battistrada su questo tema. Abbiamo però voluto attendere il pronunciamento del Consiglio di Stato, e quando abbiamo visto che la decisione dei magistrati era favorevole ai Comuni, abbiamo deciso anche noi di regolamentare l'orario di apertura, anche perché sappiamo che tra non molto dovrebbe riaprire un locale con le macchinette».

«Strumenti pericolosi»

La delibera approvata dal Consiglio non lascia dubbi sulla forte presa di posizione dell'amministrazione di Prato Sesia, tanto che gli apparecchi da gioco «sono da considerare, nella loro accezione negativa, strumenti di grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socioeconomico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica». La ludopatia, afferma il sindaco «è un problema sociale serio e un'amministrazione ha il dovere di affrontarlo, in particolare per i più giovani, i più esposti ed indifesi di fronte ai rischi del gioco d'azzardo compulsivo».

da LA STAMPA NOVARA , 13/10/2015

## **SANTHIA'**

### **LA CROCIATA DI SANTHIA' CONTRO I VIDEOPOKER**

Sgravi fiscali ai locali che non li piazzano. E intanto entra in vigore il regolamento che vieta le “macchinette” a meno di 500 metri da scuole e oratori

Santhia' punta a diventare città a «slot machine zero». E l'amministrazione ci prova istituendo uno sgravio fiscale di 1.000 euro ai titolari di bar, ristoranti e tabaccherie che rimuoveranno i videopoker dai loro locali. E non finisce qui. In aggiunta, alle stesse attività che non hanno e non installeranno questi apparecchi sarà accordato uno sgravio di 500 euro sui tributi comunali.

Una rivoluzione anti-azzardo quella che il sindaco Angelo Cappuccio sta portando avanti in questi anni. E in questi giorni il Comune può anche festeggiare la vittoria giudiziaria sul ricorso presentato da una società cittadina contro il regolamento anti gioco d'azzardo emanato anni fa dall'amministrazione. Il Tar del Piemonte ha dato ragione al Comune santhiatese, che nel regolamento indicava i limiti di apertura e la dislocazione delle sale giochi con slot machine, dichiarando il ricorso improcedibile e dunque archiviandolo.

### **LA VITTORIA**

Secondo il Tar il regolamento comunale, deliberato dall'amministrazione per limitare la diffusione delle sale giochi e contenere la piaga delle ludopatie, deve essere considerato non solo vigente ma anche legittimato dalla Corte Costituzionale: «Dopo due anni di battaglie legali il nostro regolamento è in vigore. Fin da oggi a Santhia' non potranno più essere insediati

locali con slot machine a meno di 500 metri da punti sensibili come scuole, oratori, chiese e centro storico. In questi anni - precisa il sindaco - ho chiesto all'Asl di aprire uno sportello per le ludopatie e con l'aiuto dei controlli serrati delle forze dell'ordine siamo passati da 9 sale da gioco a 2. Una grande vittoria di cui nessuno parla».

#### UN PASSO INDIETRO

Nel periodo tra il 2012 e il 2014 in città erano state aperte ben 9 sale gioco: un'enormità per un paese con poco meno di 9 mila abitanti. Così l'amministrazione, per gestire il fenomeno, aveva deciso di attuare ordinanze e un regolamento comunale per contrastare la facilità con cui il gioco d'azzardo legale sfociava nella sua deviazione patologica rovinando persone e famiglie intere: «Ci era sembrato opportuno limitare queste attività nella nostra città, che ha bisogno di aria fresca per rinascere e non di potenziali problemi sociali - spiega Cappuccio -. Per questa ragione abbiamo lavorato sulla prevenzione e ora pare che la situazione sia migliorata e sotto controllo».

L'amministrazione inoltre aveva anche aderito al Manifesto dei sindaci contro il gioco d'azzardo promosso dalla Scuola delle Buone pratiche e da Legautonomie, raccogliendo le firme per promuovere la legge di iniziativa popolare per contrastare e regolamentare le sale da gioco. E ora Santhià punta a diventare una città slot-free con sgravi fiscali sulle tasse a quei locali che decidono di dire addio alla macchinette «mangiasoldi», capaci di portare molte persone sulla pericolosa via del gioco patologico.

da LA STAMPA VERCELLI , 18/07/2015

#### ASTI

##### AD ASTI NASCERÀ UNA CONSULTA PER PREVENIRE IL GIOCO D'AZZARDO

Si è discusso di gioco d'azzardo nella seduta di mercoledì del Consiglio comunale. Secondo i dati dei Monopoli di Stato, ad Asti la spesa pro capite per il gioco (Gratta e vinci, slot machine) è di 900 euro «per un giro di affari -è stato detto in Consiglio - che nell'Astigiano si aggira sui 190 milioni di euro annui (5 miliardi in Piemonte, 89 a livello nazionale). Mercoledì l'aula ha approvato, in modo bipartisan, un ordine del giorno ... L'ordine del giorno prevede l'istituzione della consulta per la prevenzione del gioco d'azzardo coordinata dall'assessorato ai Servizi sociali e Attività produttive, a cui parteciperanno sindacati dei commercianti, «Sert» (il servizio contro le tossicodipendenze), associazioni di volontariato, gestori dei circoli comunali, una rappresentanza della questura. «Entro sei mesi - spiegano i promotori dell'iniziativa - la Consulta elaborerà una mappa della diffusione del fenomeno, quindi si procederà alla stesura di un regolamento comunale per porre limiti alla diffusione del gioco d'azzardo, che tengano conto del rispetto di distanze minime da luoghi sensibili come scuole, luoghi di culto, ospedali, bancomat, degli esercenti che vogliono installare macchine per giochi a premi in denaro». Tra gli obiettivi quello di verificare la presenza di slot all'interno di locali di proprietà del Comune.

da LA STAMPA ASTI, 21/06/2015



# COME COSTRUIRE UN PROGETTO

## COMUNE DI ALESSANDRIA

### *Passo, passo, la costruzione di un progetto sul gioco d'azzardo patologico*

35

Il Comune di Alessandria ha ritenuto di porre l'attenzione sul tema del Gioco d'azzardo Patologico, dopo un confronto che ha avuto la sua sede di discussione nella Commissione Consiliare Promozione della Cultura della Legalità, presieduta dal Consigliere Roberto Massaro, in collaborazione con la Commissione Consiliare Politiche Sociali e Sanitarie, presieduta dalla Consigliera Comunale Rossella Procopio.

Il confronto ha visto il coinvolgimento di Libera Alessandria, di Alessandria Slot Free, del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASL AL.

Il 28 novembre 2013 il Consiglio Comunale ha approvato la mozione **Misure atte a ridurre e contenere gli effetti negativi sulla collettività legati al fenomeno della dipendenza da gioco d'azzardo**, in cui si impegnava il Sindaco e la Giunta ad adottare un atto di indirizzo avente come obiettivo alcune attività, tra cui avviare un tavolo di lavoro per promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo; sostenere e diffondere informazioni relative al Servizio di cura della dipendenza da gioco d'azzardo offerto dal Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASL AL; firmare il "Manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo".

Il 4 giugno 2014 la Giunta comunale approva una Delibera in cui dà mandato all'Assessore alla Coesione Sociale, Mauro Cattaneo, di avviare il tavolo di lavoro con Associazioni, Volontari, Polizia Municipale e A.S.L. per promuovere iniziative di sensibilizzazione e prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo.

In particolare il Comune di Alessandria - Assessorato alla Coesione Sociale e alla Partecipazione - decide di lavorare ad una iniziativa volta alla sensibilizzazione e prevenzione negli Istituti Secondari di II grado della Provincia, con la partnership di Provincia di Alessandria, Ufficio Scolastico Regionale (sede di Alessandria e Asti), Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL AL e la collaborazione della Consulta Provinciale degli Studenti e di Libera.

Nel corso dell'anno scolastico 2014/2015 si avvia un ciclo di incontri di formazione destinati agli insegnanti tenuti dagli operatori di Libera Alessandria e del Dipartimento delle Dipendenze Patologiche dell'ASL AL. La finalità è quella di creare una rete di riferimenti nei vari Istituti Scolastici

All'inizio dell'anno scolastico 2015/2016 si bandisce un concorso denominato **#giocopulito**.

Il concorso è finalizzato alla realizzazione da parte degli studenti di elaborati di comunicazione (logo o video) in forma individuale o in gruppi formati da un massimo di 5 componenti. Per i cento iscritti viene organizzato un incontro di formazione sul tema della prevenzione e contrasto del gioco d'azzardo patologico, con la finalità di contribuire alla loro formazione personale e fornire spunti per la produzione degli elaborati.

Gli elaborati sono poi stati sottoposti alla valutazione di una Commissione esaminatrice, composta dall'Assessore alla Coesione Sociale del Comune di Alessandria, dal Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale, da un rappresentante dell'ASL e da un rappresentante dell'Associazione Libera.

La valutazione è avvenuta secondo i seguenti criteri:

- ☞ Coerenza con il tema proposto
- ☞ Possibilità di utilizzo dell'elaborato per campagne di sensibilizzazione sui temi trattati dal bando
- ☞ Originalità e creatività

- ☞ Correttezza lessicale e linguistica dei contenuti
- ☞ Rispetto della corrispondenza tra contenuto e forma

La premiazione degli elaborati, con invito esteso a tutti gli studenti che hanno partecipato, ha avuto luogo il 27 maggio 2016 presso la struttura di PortoIdee di Alessandria, alla presenza del Sindaco, dell'Assessore alla Coesione Sociale, dei Presidenti delle Commissioni Promozione Cultura della Legalità e Politiche Sociali, degli esponenti di Libera Alessandria e degli operatori del Dipartimento delle Dipendenze dell'ASL AL.

Ai primi classificati delle due categorie è stato assegnato un calcio balilla (offerto dalla Ditta Garlando di Alessandria) individuato come modalità di gioco pulito e di aggregazione. Ai secondi e terzi classificati per ciascuna sezione sono stati assegnati dei voucher per l'acquisto di libri.

A inizio del prossimo anno scolastico è già previsto un incontro con la rete di insegnanti coinvolti durante il percorso per valutare nuove iniziative da intraprendere.





**CITTA DI ALESSANDRIA**  
**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**  
**OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO IN MATERIA DI GIOCO D'AZZARDO**

Il giorno **quattro** del mese di **giugno** dell'anno **duemilaquattordici** alle ore 15:00 in Alessandria nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti iscritti all'ordine del giorno

**LA GIUNTA COMUNALE**

premessi che:

- in Italia un milione e mezzo di persone risulta affetto dalla patologia del gioco d'azzardo, con un costo sociale stimato in 6 miliardi di Euro e tempi di guarigione incerti e molto lunghi;
- che le spese per il gioco d'azzardo in Italia si stima si aggirino in 90 miliardi di euro l'anno;
- che altissimo appare quindi il costo sociale per la cura delle ludopatie;
- che tale fenomeno è incentivato dalla crescente espansione in bar, tabaccherie, circoli e centri di scommesse delle slot machines elettroniche o di altre forme di accesso al gioco che consentono vincite in denaro;
- che nessun futuro può avere una società che assiste alla chiusura di migliaia di esercizi commerciali stroncati dalla crisi economica e dalla recessione, a fronte di un crescente moltiplicarsi delle sale da gioco dove migliaia di persone affette dal dramma della dipendenza da gioco (ludopatia) vedono distrutte le proprie vite e quelle delle proprie famiglie;
- che già molti sindaci hanno firmato il "**Manifesto per la legalità contro il gioco d'azzardo**", sfidando le normative per limitare il dilagare delle sale slot, negando l'autorizzazione ad avviare nuove attività anche a rischio di ricorsi dei gestori presso i tribunali amministrativi regionali
- che al momento l'apertura di nuove sale da gioco è materia di competenza dello Stato che non lascia spazio ai comuni per decidere se, dove e quando far aprire nel proprio territorio sale da gioco;
- che molti amministratori locali chiedono sia consentito "*il potere d'ordinanza dei sindaci per definire l'orario di apertura delle sale gioco e per stabilire le distanze dai luoghi sensibili*"
- che gli stessi sindaci e amministratori locali hanno consegnato il 9 Aprile u.s. alla Corte di Cassazione 93.000 firme a sostegno di una legge d'iniziativa popolare in cui si chiedono nuove politiche, di prevenzione, di carattere sociale, a difesa dei più vulnerabili e per contrastare l'infiltrazione delle mafie in un settore di ricchi interessi.

RITENUTO di porre in essere specifiche azioni declinate in dettaglio come segue:

- a) valutare forme di incentivo fiscale (per la parte di competenza del Comune di Alessandria) o in alternativa introducendo altri tipi di agevolazioni che producano un ritorno positivo d'immagine ai locali che decidano di non installare o disinstallare le slot machines e mantengano coerentemente nel tempo tale orientamento;
- b) elaborare una mappatura delle slot machines legali presenti sul territorio comunale ricorrendo, se necessario, ad una regolare richiesta all'Amministrazione dei Monopoli di Stato oppure formalizzando accordi di collaborazione con associazioni di volontariato (Alessandria Slot Free, Libera, Comunità S. Benedetto al Porto);
- c) dare avvio ad una rete territoriale con associazioni, volontari, Polizia Municipale e ASL per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo;
- d) sostenere e diffondere informazioni relative al servizio di cura della dipendenza da gioco offerto dall'ASL AL (*Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche*);
- e) verificare, attraverso il contributo delle Commissioni Consiliari competenti e del servizio Avvocatura dell'ente, la possibilità di redigere un Regolamento Comunale atto a governare e disciplinare la presenza delle sale slot sul territorio del Comune di Alessandria;
- f) firmare il "**Manifesto dei sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo**" che si pone l'obiettivo di chiedere una nuova legge nazionale che aumenti il potere dei sindaci nella disciplina della materia ed espliciti i compiti e gli impegni delle Regioni in merito alla cura dei giocatori patologici, alla prevenzione dei rischi del gioco d'azzardo, al sostegno delle azioni degli Enti locali.

DATO ATTO che le azioni sopra richiamate costituiscono atto di indirizzo programmatico dell'Amministrazione in carica ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

RICHIAMATO l'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i., per il quale il parere di regolarità tecnica del competente Direzione Servizi alla persona, Politiche educative e culturali trattandosi di atto di indirizzo non è dovuto. per quanto sopra esposto, a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

**DELIBERA**

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la proposta dell'Assessore Mauro Cattaneo di attivare le azioni contenute nella "relazione semestrale (giugno dicembre 2013) dell'attività svolta dalla Commissione Temporanea e Speciale per la promozione della cultura della legalità" che, pertanto, diventano atto di indirizzo programmatico dell'Amministrazione in carica;
- 2) di dare mandato all'assessore competente di avviare un tavolo di lavoro con associazioni, volontari, Polizia Municipale e ASL per promuovere iniziative di sensibilizzazione e di prevenzione dei rischi legati al gioco d'azzardo;
- 3) di incaricare gli uffici preposti di dare l'opportuno sostegno alle varie iniziative che possono scaturire da quanto previsto dal presente atto.

"E' la persona  
che fa il gioco,  
non il gioco che fa la  
persona."



**GIOCA CON IL BUON SENSO  
O NON GIOCARE.**

# CAPITOLO III – CAMBIARE LE REGOLE DEL GIOCO

## LA REGIONE PIEMONTE APPROVA LA LEGGE:

### “Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d’azzardo patologico”

39

Il 2 maggio scorso il Consiglio regionale ha approvato la Legge n. **9/2016** contro il gioco d'azzardo patologico.

Riportiamo per esteso anche la Relazione di presentazione e le Note al Testo di Legge: la prima può dare molti spunti interessanti ai Comuni su quali motivazioni costruire campagne e iniziative sul Gioco d’Azzardo; le Note invece aiutano a capire meglio l’applicazione della Legge, e offre tutti i riferimenti normativi

#### RELAZIONE

In Italia il fenomeno del gioco d’azzardo ha dimensioni molto rilevanti<sup>1</sup>, come si desume dalle statistiche dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ex AAMS) relative alla quantità di denaro giocato.

Il fatturato del gioco in Italia nell’anno 2011 è stato di 79,9 miliardi, di 88,5 miliardi nel 2012 e 84,7 miliardi nel 2013.

La spesa degli italiani negli ultimi anni si attesta a poco meno di 90 miliardi: in pratica è come se ogni italiano spendesse 1400 euro all’anno per tentare la fortuna.

L’impatto sul PIL è passato dal 1,6% del 2001 al 6,5% del 2013, raggiungendo quasi l’equivalente del costo complessivo del Servizio sanitario nazionale.

L’Italia ha, in assoluto, la più alta densità di slot- machine di ogni tipo: 1 ogni 143 abitanti.

La stima di persone con problematiche da gioco d’azzardo patologico (GAP) è estremamente difficile, a causa della variabilità dei criteri diagnostici e del non riconoscimento del problema da parte dei soggetti coinvolti.

Da alcuni studi si può stimare una prevalenza, nella fascia di popolazione compresa tra i 15 e i 64 anni di età, del 2,2% di giocatori problematici o a rischio moderato<sup>2</sup>.

Il disturbo da gioco d’azzardo patologico rientra nella categoria diagnostica dei disturbi del controllo degli impulsi, descritta nella classificazione internazionale delle malattie dell’Organizzazione mondiale della sanità;

Il gioco d’azzardo è propedeutico all’ampliamento del fenomeno dell’usura e ciò rafforza la necessità che la Regione assuma un complesso di misure ed iniziative al fine di assicurare la tutela delle categorie di persone socialmente a rischio e la prevenzione del gioco d’azzardo patologico, alla luce delle sentenze della Corte Costituzionale n. 300/2011 (che ha riconosciuto alle regioni la possibilità di legiferare in materia di regolamentazione delle sale da gioco) e n. 220 /2014 che riconosce a Regioni ed Enti locali la potestà legislativa in materia di regolamentazione delle sale da gioco;

#### La situazione in Piemonte

In Piemonte la raccolta (esclusa quella per via telematica che non può essere distinta per regione) ha raggiunto 5,1 miliardi nel 2012, per stabilizzarsi a 5 miliardi nel 2013.<sup>3</sup>

A questi costi vanno associati i costi sociali legati all’impatto sulle famiglie, gli interessi economici da parte delle criminalità (usura, riciclaggio di denaro, irretimento dei giocatori, gestione del gioco illegale) ed i possibili reati commessi dai giocatori patologici stessi ( come ad esempio i reati di falsificazione, frode, furto, appropriazione indebita); i costi sanitari della presa in carico per la cura dei giocatori; i costi

derivanti dall'impatto negativo sull'economia e sul mondo del lavoro.

Il fenomeno del gioco d'azzardo interessa il mondo giovanile, nonostante sia espressamente vietato ai minori di anni 18: la prevalenza del gioco d'azzardo patologico è stata stimata in circa l'8% nella popolazione tra i 15 e i 19 anni.

Se in Italia la stima dei giocatori d'azzardo patologici varia dallo 0,5% al 2,2% (dati Ministero della Salute), in Piemonte i casi conclamati e quindi presi in carico dai servizi che in ogni Azienda sanitaria si occupano delle dipendenze sono in prevalenza uomini, con una media di soggetti a rischio più alta di quella nazionale: nel 2013 sono stati trattati, presso i Servizi per la cura delle Dipendenze (Ser.D) del Piemonte, 1234 soggetti per gioco d'azzardo patologico.

Le donne sono 265, i maschi 969, 3,7 volte più numerosi delle donne. I nuovi utenti sono stati 564.

L'età media è di 47,9 anni: 52,0 nelle donne e 46,9 negli uomini, 46,9 nei nuovi utenti 48,9 tra gli utenti rientrati o già in carico.

Il numero di soggetti trattati a partire dal 2005 (anno della prima rilevazione specifica) è costantemente aumentato, con un incremento 2005/2013 del 643% da 166 a 1234 utenti.

Mediamente un paziente in carico ai SerD costa più di 2 mila euro l'anno con un costo stimato forfettario che non tiene conto di eventuali costi aggiuntivi per ricoveri in strutture residenziali specialistiche. Inoltre, preoccupa in Piemonte il coinvolgimento giovanile: oltre il 40% dei giovani tra i 14 e i 19 anni dichiara di aver provato a giocare almeno una volta.

Se fino ad alcuni anni fa, la forma di dipendenza che preoccupava di più i genitori era quella da sostanze stupefacenti, da alcuni anni ha invece iniziato a prendere piede un'altra forma di dipendenza altrettanto pericolosa, il gioco d'azzardo, che può condurre alla cosiddetta dipendenza senza sostanze.

Genitori ed insegnanti hanno spesso difficoltà a riconoscere i primi segnali di rischio, in più l'avvento del gioco on line rende maggiormente difficile il riconoscimento del disturbo.

È importante creare una rete sul territorio - a partire dal mondo della scuola - che possa diffondere la conoscenza del problema e nel contempo avviare azioni per prevenirlo: per far questo dobbiamo privilegiare il mondo giovanile, fornendo a studenti ed insegnanti gli strumenti, le competenze e le conoscenze indispensabili per aiutarli a comprendere che il gioco d'azzardo può diventare patologico e quindi un vortice incontenibile.

Negli ultimi anni sono state intraprese numerose iniziative dalla Giunta e dal Consiglio regionale per sensibilizzare la popolazione del Piemonte su queste tematiche, ad esempio iniziative rivolte alla popolazione scolastica che hanno riguardato almeno ottomila giovani: si avverte, però, la necessità di un intervento strutturale che consenta a tutti i soggetti interessati, a vari livelli, di coordinarsi e di agire in un quadro meglio definito, anche per migliorare l'efficacia degli interventi

### **Obiettivi e azioni previste**

Il Ministero della Salute ha annunciato, di recente, l'inserimento nei livelli essenziali di assistenza della cura delle nuove forme di dipendenza come quella da GAP.

A corollario di questo provvedimento legislativo nazionale, il presente disegno di legge si pone diversi obiettivi:

- contrastare sul nostro territorio le dipendenze da GAP attraverso il trattamento terapeutico ed il recupero dei soggetti che ne sono affetti ed il supporto delle loro famiglie nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- prevenire l'insorgere di patologie da Gap attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione, comunicazione, strutturate sull'intero territorio piemontese con continuità, tra le quali rientra la estensione del numero verde regionale ad un servizio specifico di primo ascolto, assistenza e consulenza telefonica ;
- sostenere con una consulenza legale le Amministrazioni comunali del Piemonte;
- formare i soggetti coinvolti: giocatori, famiglie, gestori delle sale gioco.

Il disegno di legge disciplina, agli articoli 1, 2 e 3, finalità, definizioni e destinatari.

Negli articoli 4,5,6,7 e 9 sono definite le azioni di competenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione degli obiettivi della legge: Regione, amministrazioni comunali, aziende sanitarie, associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e soggetti di tutela dei consumatori.

L'articolo 8, per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, pone dei divieti relativi alla collocazione degli apparecchi per il gioco d'azzardo e alla pubblicità dei locali che li prevedono.

L'art. 9 disciplina altresì le modalità di apertura ed esercizio dell'attività: le aperture delle sale gioco e le sale scommesse sono assoggettate ai vincoli ed agli obblighi dettati dagli indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Attualmente, tali indirizzi e criteri sono contenuti nel testo coordinato della D.G.R. 85-13268 dell'8.02.2008.

Gli articoli 10 e 11 stabiliscono le sanzioni amministrative e le norme transitorie.

Con riferimento agli aspetti di carattere tributario, si evidenzia che, in relazione a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) che stabilisce prime disposizioni finalizzate alla prevenzione e al contrasto di forme di dipendenza dal gioco d'azzardo lecito, a decorrere dal periodo di imposta dell'anno in corso, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) ridotta dello 0,92 per cento, gli esercizi che non abbiano mai installato apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 773/1931 nei locali in cui è svolta l'attività, oppure che provvedano, volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli stessi.

Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 7 della legge regionale nr. 1/2014, a decorrere dal periodo di imposta dell'anno in corso gli esercizi nei quali risultino installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6 del regio decreto 773/1931, sono soggetti all'aliquota IRAP di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 446/1997, aumentata dello 0,92 per cento.

Con D.G.R. n. 5 1071 del 23 febbraio 2015, che stabilisce le modalità applicative delle disposizioni dell'art. 7 della l.r. 1/2014, la Giunta regionale ha deliberato che l'agevolazione fiscale sull'IRAP sia attuata nel rispetto del Regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis" ed in particolare degli artt. 1, 2, 3, 5 e 6 del medesimo regolamento e che i soggetti beneficiari destinatari del presente provvedimento sono obbligati per poter ottenere l'agevolazione specifica ad adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di stato in regime di "de minimis". :

L'approvazione delle modalità attuative, della relativa modulistica e gli atti conseguenti a tali determinazioni sono stati demandati al Dirigente della struttura regionale competente

Libro blu Agenzia delle Dogane. Organizzazione, attività e statistica Anno 2013. <http://goo.gl/wes4qY>

Lo studio (Bastiani L, Gori M, Colasante E, Siciliano V, Capitanucci D, Jarre P, Molinaro S. Complex factors and behaviors in the gambling population of Italy. J Gambl Stud. 2013 Mar;29(1):1-13.).

Libro blu Agenzia delle Dogane. Organizzazione, attività e statistica Anno 2013. <http://goo.gl/wes4qY>

(Diecidue R, Brambilla R. Fatti e cifre sulle dipendenze in Piemonte. Bollettino 2014. In corso di stampa).

<http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=9&LEGGEANNO=2016>

## ARTICOLATO

Legge regionale 2 maggio 2016, n. 9.

Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico.

Il Consiglio regionale ha approvato

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Promulga la seguente legge:

### Art. 1.

(Finalità)

La presente legge, nell'ambito delle competenze spettanti alla Regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il gioco d'azzardo patologico (GAP) e a tutelare le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione, nonché a contenere l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco lecito sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.

La Regione promuove interventi finalizzati:

- ☞ alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica, nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
- ☞ alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi a rischio di sviluppare dipendenza;
- ☞ al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, e al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza dal gioco;
- ☞ a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco sul tessuto sociale, sull'educazione e formazione delle nuove generazioni.

### Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

"gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione mondiale della sanità;

"sale da gioco": i locali nei quali si svolgono i giochi a rischio di sviluppare dipendenza, ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza);

"sale scommesse": gli esercizi pubblici di raccolta delle scommesse, ai sensi dell'articolo 88 del r.d. 773/1931;

"spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili le forme di gioco a rischio di sviluppare dipendenza previste dalla normativa vigente;

"apparecchi per il gioco": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 77

### Art. 3.

**(Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico)**

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:

- a) interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
  - 1) ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché sui rischi relazionali e per la salute;
  - 2) a favorire e stimolare un approccio consapevole, critico e misurato al gioco;
  - 3) ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza e cura svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore

accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;

- 4) ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
  - 5) a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot no grazie" di cui all'articolo 4, comma 2;
- b) interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;
  - c) la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi, i cui riferimenti sono affissi su ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del
  - d) r.d. 773/1931 e nei locali con offerta del gioco a rischio di sviluppare dipendenza;
  - e) campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sui rischi e sui danni derivanti dalla dipendenza dal gioco in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
  - f) l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone affette da patologie correlate al disturbo da gioco;
  - g) interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco.
2. Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione può stipulare convenzioni ed accordi con i comuni, in forma singola od associata, le aziende sanitarie locali (ASL), i soggetti del terzo settore e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni di categoria delle imprese e degli operatori di settore.

#### **Art. 4.**

##### **(Ulteriori interventi di prevenzione e contrasto alla diffusione del GAP)**

1. La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:
  - a) associazioni dei consumatori e degli utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco, anche in collaborazione con enti locali, ASL, istituti scolastici e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
  - b) associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, che adottano un codice etico di autoregolamentazione per responsabilizzare e vincolare gestori ed esercenti alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.
2. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di esercizi pubblici e commerciali, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 ed istituisce un albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".
3. La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera come requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi.
4. La Regione, tramite le ASL, rende disponibili ai gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e agli esercenti dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al disturbo da gioco, in attuazione dell'articolo 7, comma 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189.
5. La Regione, tramite le ASL, rende disponibile ai soggetti di cui al comma 4 un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza.
6. Il materiale fornito ai sensi dei commi 4 e 5 è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.

## **Art. 5.**

### **(Collocazione degli apparecchi per il gioco lecito)**

**1.** Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire il disturbo da gioco, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 in locali che si trovano ad una distanza, misurata in base al percorso pedonale più breve, non inferiore a trecento metri per i comuni con popolazione fino a cinquemila abitanti e non inferiore a cinquecento metri per i comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti da:

- a) istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- b) centri di formazione per giovani e adulti;
- c) luoghi di culto;
- d) impianti sportivi;
- e) ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio- sanitario;
- f) strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
- g) istituti di credito e sportelli bancomat;
- h) esercizi di compravendita di oggetti preziosi ed oro usati;
- i) movicentro e stazioni ferroviarie.

**2.** I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.

**3.** Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

## **Art. 6.**

### **(Limitazioni all'esercizio del gioco)**

**1.** I comuni, per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, nonché di circolazione stradale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dispongono limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

## **Art. 7.**

### **(Divieto di pubblicità)**

**1.** Ai fini della tutela della salute e della prevenzione della dipendenza dal gioco, è vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura o all'esercizio delle sale da gioco e delle sale scommesse o all'installazione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 presso gli esercizi pubblici e commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

**2.** La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione, finalizzato a vietare la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco a rischio di sviluppare dipendenza sui propri mezzi di trasporto.

## **Art. 8.**

### **(Divieto di utilizzo da parte dei minori)**

**1.** E' vietato consentire ai minori di anni diciotto l'utilizzo di apparecchi e congegni per il gioco di cui all'articolo 110, comma 7, lettera c bis) del r.d. 773/1931.

## **Art. 9.**

### **(Attuazione degli interventi)**

**1.** La Regione attua gli interventi previsti dal piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3 e gli ulteriori interventi di prevenzione e di contrasto alla diffusione del GAP di cui all'articolo 4 nell'ambito delle risorse regionali disponibili in materia di prevenzione sanitaria,

nonché delle risorse statali ripartite ai sensi dell'articolo 1, comma 133 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2015") e dell'articolo 1, comma 946 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge di stabilità 2016").

2. Gli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi obbligatori di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) sono a carico dei gestori delle sale da gioco e delle sale scommesse e degli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

#### **Art. 10.**

##### **(Funzioni di vigilanza e controllo e obblighi dei comuni)**

1. Ferme restando le competenze degli organi statali e dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge sono esercitate dal comune.

2. I comuni trasmettono alla Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli atti adottati in attuazione della stessa.

#### **Art. 11.**

##### **(Sanzioni)**

1. La violazione delle disposizioni dell'articolo 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, nonché alla chiusura del medesimo mediante sigilli.

2. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

3. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

4. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

5. Il mancato rispetto delle limitazioni all'orario dell'esercizio del gioco di cui all'articolo 6 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per ogni apparecchio per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931.

6. Il mancato rispetto del divieto di pubblicità di cui all'articolo 7, comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

7. La violazione del divieto di cui all'articolo 8 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 6.000,00 per ogni apparecchio utilizzato.

8. In caso di violazione dell'obbligo di formazione ed aggiornamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b) il comune effettua diffida ad adempiere entro sessanta giorni, anche con l'obbligo di partecipazione alla prima offerta formativa disponibile a far data dall'accertamento. Si applica in ogni caso la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.500,00 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 e da euro 2.000,00 a 6.000,00 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse.

9. In caso di inosservanza della diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura temporanea mediante sigilli degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 fino all'assolvimento dell'obbligo formativo.

10. Ai soggetti che nel corso di un biennio commettono tre violazioni, anche non continuative, delle disposizioni previste dai commi 2, 3 e 4 il comune dispone la chiusura definitiva degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 mediante sigilli, anche se hanno proceduto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

11. L'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo sono di competenza del comune, che ne incamera i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è versato dal comune alla Regione al fine del finanziamento delle iniziative previste dalla presente legge.

12. Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge

si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).

13. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

14. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo è aggiornata secondo le modalità di cui all'articolo 64 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni regionali in materia di semplificazione).

#### **Art. 12.**

##### **(Clausola valutativa)**

1. La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione del gioco d'azzardo patologico, di tutela delle categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e di contenimento dei costi sociali del gioco.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, avvalendosi anche dei dati e delle informazioni prodotte dalle ASL, dai comuni e dagli altri soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche, decorsi due anni dall'entrata in vigore della legge e successivamente almeno novanta giorni prima della scadenza di ciascun piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3, una relazione che fornisce in particolare le seguenti informazioni:

a) un quadro generale dell'andamento del fenomeno del gioco a rischio di sviluppare dipendenza in Piemonte, anche in confronto alla situazione nazionale, con particolare riferimento alla diffusione

sul territorio regionale degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931;

b) un quadro delle modalità di realizzazione e di svolgimento delle iniziative e degli interventi di cui agli articoli 3, 4 e 7, comma 2;

c) una descrizione degli interventi di formazione e aggiornamento di cui all'articolo 3, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulla partecipazione ai diversi interventi, con particolare riferimento a quelli obbligatori ai fini dell'apertura e della prosecuzione dell'attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b);

d) una sintesi delle attività svolte dal servizio specifico finalizzato a fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c);

e) una descrizione delle iniziative sostenute e promosse dalla Regione ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b) e una sintesi delle informazioni quantitative del censimento inerente all'albo previsto dall'articolo 4, comma 2;

f) i finanziamenti, i benefici e i vantaggi economici per i quali la Regione abbia considerato, ai sensi dell'articolo 4, comma 3, requisito essenziale l'assenza di apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 all'interno degli esercizi autorizzati all'installazione di tali apparecchi, nonché una sintesi delle informazioni quantitative sulle loro dimensioni economiche;

g) una relazione sugli atti adottati dai comuni e trasmessi alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 10, comma 2, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 e all'articolo 6, c. 1;

h) le modalità specifiche di finanziamento degli interventi oggetto della presente legge.

3. Le relazioni successive alla prima documentano inoltre gli effetti delle politiche di prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte fornendo, in particolare, le seguenti informazioni:

a) una stima del contributo alla prevenzione e al contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte attribuibile al complesso delle iniziative e degli interventi previsti dalla legge;

b) una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori dei servizi dedicati e delle organizzazioni del terzo settore competenti, nonché tra i portatori di interesse.

4. Il Consiglio regionale, tenuto conto delle relazioni presentate e degli eventuali ulteriori documenti di analisi, formula direttive e indirizzi, sulla cui base la Giunta regionale adotta o modifica i successivi piani integrati per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 3.

5. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.

6. I soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi 1, 2, 3, 4 e 5. Tali attività sono finanziate con le risorse di cui all'articolo 9.

#### **Art. 13.**

**(Norme transitorie)**

1. Gli esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 collocati all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i diciotto mesi successivi a tale data.
2. I titolari delle sale da gioco e delle sale scommesse esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge si adeguano a quanto previsto dall'articolo 5 entro i tre anni successivi a tale data ovvero entro i cinque anni successivi a tale data nel caso di autorizzazioni decorrenti dal 1° gennaio 2014.
3. I comuni possono prorogare fino a cinque anni la rimozione degli apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 qualora gli stessi siano collocati all'interno dell'unico esercizio di vendita al dettaglio di prodotti alimentari o dell'unico esercizio di somministrazione di alimenti e bevande esistente nel territorio comunale.

**Art. 14.**

**(Abrogazioni)**

1. I commi 1, 2, 3, 4 e 8 dell'articolo 7 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 (Legge finanziaria per l'anno 2014) sono abrogati.
2. Al comma 5 dell'articolo 7 della l.r. 1/2014 le parole: "Per sostenere il perseguimento delle finalità definite nel piano integrato triennale socio-sanitario di cui al comma 2," sono soppresse.

**Art. 15.**

**(Disposizione finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Data a Torino, addì 2 maggio 2016

Sergio Chiamparino



## SENTENZE UTILI

15 Ottobre 2015

Gioco d'azzardo e videolottery, Consiglio di Stato interviene su autorizzazioni dando ragione ai Comuni

Le cosiddette VLT, cioè le sale per videolotterie, sinora assoggettate alla licenza rilasciata in base all'articolo 88 del Tulp, dalla questura, ora necessitano anche della Scia presentata al Comune, poiché quest'ultima attiene a presupposti e requisiti diversi, come la verifica della conformità urbanistico-edilizia, igienico-sanitaria dei locali e soprattutto della distanza da luoghi sensibili imposta da diverse leggi regionali.

I giudici di Palazzo Spada ribadiscono anche un altro principio già affermato nella materia dei giochi, che rischiano di generare ludopatia: anche per le videolotterie vale la distanza minima da osservarsi da luoghi sensibili, quali ospedali, scuole, centri sportivi, luoghi di aggregazione giovanile, proprio allo scopo di proteggere soggetti potenzialmente maggiormente esposti e dunque più vulnerabili come ragazzi, anziani, disabili, infermi.

 [Consiglio di Stato sentenza n. 4593 del 2015](#) ( 256,58 kB )

24 Aprile 2015

Gioco d'azzardo, Tar Lombardia legittima ordinanza orari slot del Comune di Lecco

"Spetta al sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti".

Con questa motivazione il Tar Lombardia ha respinto il ricorso presentato da un esercente contro l'ordinanza del sindaco del Comune di Lecco che nel novembre 2013 ha stabilito per le sale gioco l'orario massimo di attivazione dalle 10 alle 24. Il potere esercitato dal Sindaco nel disciplinare gli orari di attivazione degli apparecchi da gioco trova fondamento nell'articolo 50, comma 7, del Dlgs n. 267 del 2000, che attribuisce al Sindaco il compito di coordinare ed organizzare, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

 [Sentenza Tar Lombardia n. 995/2015](#) ( 176,39 kB )

25 Febbraio 2015

Gioco d'azzardo, Tar Calabria: legittimo provvedimento su orari

Il Tar Calabria, con una sentenza del 13 febbraio, ha respinto il ricorso di un esercente contro il provvedimento della Commissione Straordinaria del Comune di Reggio Calabria, che dispone un limite orario per l'apertura delle sale giochi e di utilizzo delle slot machine. Secondo i giudici il "il Comune ha fatto buon uso del potere, non ravvisandosi alcuno sviamento nell'esercizio delle attribuzioni conferite dall'art. 50 co.7 Tuel". Inoltre "la finalità perseguita dal provvedimento rientra appieno nella causa del potere esercitato, le censure che lamentano l'irragionevolezza e la sproporzione dell'azione amministrativa sono inammissibili nella parte in cui esigono dal Giudice Amministrativo un sindacato sulle scelte ampiamente discrezionali rimesse alle valutazioni tecniche ed amministrative dell'organo politico che non appaiono connotate da abnormità; la liberalizzazione delle attività commerciali e, più in generale, la libertà d'impresa, invocate in ricorso, non sono illimitate ma possono essere conformate per tutelare valori costituzionali preminenti, quali la dignità e la salute della persona umana, l'ambiente, il paesaggio".

 [Sentenza n. 158/2015 - Tar Calabria](#) ( 204,67 kB )

25 Febbraio 2015

Gioco d'azzardo, Tar Piemonte da ragione al Comune di Rivoli sugli orari

Nel dichiarare l'inammissibilità della prospettata questione di legittimità costituzionale, la Corte costituzionale (sentenza n. 220 del 2014) ha indicato l'interpretazione c.d. costituzionalmente orientata che deve essere riferita alla norma di cui all'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 (la quale, letteralmente, così dispone: "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti").

49

## IRAP AUMENTATA PER I LOCALI CON SLOT MACHINE

AUMENTARE l'aliquota Irap dello 0,92 per cento ai locali che ospitano slot machine e apparecchi da gioco. È la richiesta approvata dal consiglio regionale, grazie a una mozione presentata dai consiglieri Marco Grimaldi (Sel) e Domenico Rossi (Pd), per contrastare il dilagare del gioco d'azzardo in Piemonte.

Secondo i dati nella regione sono circa 6mila le imprese che ospitano apparecchi da gioco, per un totale di 29.369 macchine e un incasso che supera il miliardo e sfiora i 5,3 miliardi se si considera l'intera spesa per il gioco d'azzardo. Solo a Torino i locali con videopoker e slot machine sono 1600, per quasi 7 mila macchinette.

Articolo tratto da **La Repubblica** del 30/12/2015



ELABORATO DEL CONCORSO GIOCOPULITO

## REGOLAMENTI COMUNALI SULLE SALE DA GIOCO E LE MACCHINETTE DA GIOCO CON VINCITA IN DENARO

Uno schema di sintesi di Regolamento che tenga conto delle novità delle sentenze a favore dei comuni di questi ultimi anni, prenderà in esame:

- ☞ il divieto del gioco d'azzardo,
- ☞ i giochi leciti,
- ☞ l'autorizzazione comunale,
- ☞ la distanza dai luoghi sensibili,
- ☞ le caratteristiche dei locali,
- ☞ il divieto ai minori,
- ☞ la pubblicità,
- ☞ l'informazione,
- ☞ gli orari di esercizio.

Riportiamo, a seguire, una rassegna di Regolamenti già vigenti, approvati in anni diversi e quindi con maggiore o minore ricchezza di dettagli, perché il tema si sta sviluppando rapidamente in tutta Italia.

Diamo quindi conto di quanto hanno fatto altre Regioni con il link che segue contenente numerosi esempi.

Per quanto riguarda il Piemonte, riportiamo integralmente i regolamenti di Grugliasco e di Rivalta T.se che per completezza e chiarezza di definizioni possono offrire spunti a chi si accinga oggi e costruire un regolamento

### **RACCOLTA DI REGOLAMENTI**



[Raccolta di circa 70 regolamenti comunali sul gioco d'azzardo \(maggio 2013\) \( 19,41 MB \)](#)



**COMUNE DI GRUGLIASCO**

28/11/2010

**"Regolamento comunale sugli apparecchi di trattenimento e svago e sulle sale giochi"**

(COMPOSTO DA N. 14 ARTICOLI)

INDICE GENERALE

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.2 – DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

ART.3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

ART.4 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI

ART.5 – CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO

ART.6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

ART.7 – ORARI DELL'ATTIVITA'

ART.8 – PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

ART.9 – SUBINGRESSO NELL'ATTIVITA'

ART.10 – REVOCA DELLA LICENZA

ART.11 – SANZIONI

ART.12 – NORME FINALI

ART.13 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

ART.14 – ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONI

ART.1 – AMBITO DI APPLICAZIONE

a norma del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. n. 773 del 18 giugno 1931 e s.m.i., nonché del relativo Regolamento di attuazione, il presente regolamento disciplina il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di sala giochi.

ART.2 – DEFINIZIONE E PRINCIPI GENERALI

ai fini del presente Regolamento, per SALA GIOCHI si intende uno o più locali allestiti specificatamente per lo svolgimento del gioco lecito, ove dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti apparecchi da divertimento ( es. juke box, cine box e simili) ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del TULPS, nonché di eventuali altri apparecchi automatici meccanici da gioco (calcio balilla, flippers, bigliardini e simili)

ART.3 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

*...Per brevità si omette la Normativa di riferimento che si può ricavare dal Regolamento di Rivalta, aggiornata al 2015.....*

ART.4 – ATTIVITA' CONGIUNTA AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE, ATTIVITA' RICETTIVE, CIRCOLI PRIVATI E ALTRI

La coesistenza negli stessi spazi dell'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o di altra attività ricettiva o di circoli privati e di sala giochi non è consentita, fatti salvi i seguenti casi:

- ☞ prevalenza dell'attività di sala giochi rispetto all'attività di somministrazione ai sensi della Legge Regione Piemonte n. 38/06 e s.m.i., nei casi in cui la superficie utilizzata per l'attività di intrattenimento e svago è pari almeno ai tre quarti della superficie complessiva a disposizione, esclusi i magazzini, i depositi, gli uffici e i servizi. La somministrazione di alimenti e bevande è effettuato esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento di intrattenimento e svago;
- ☞ l'attività di sala giochi e l'attività di somministrazione o di attività ricettiva o di circolo privato sono effettuate in locali distinti, anche comunicanti, ma con accesso diretto dalla strada piazza o altro luogo pubblico; non possono essere utilizzati per l'accesso abitazioni o luoghi privati.

Gli orari praticati dall'attività di somministrazione o ricettiva o di circolo privato non possono eccedere gli orari della sala giochi.

#### ART.5 – CRITERI PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI E PER IL TRASFERIMENTO

Le autorizzazioni per l'apertura di nuove sale giochi e per il trasferimento di quelle esistenti vengono rilasciate nel rispetto dei seguenti criteri: distanza minima di almeno 500 metri da scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, da ospedali, da case di riposo e da altri luoghi sensibili che la Giunta comunale può individuare in tempi successivi. La misurazione della distanza deve essere effettuata dalle mezzadrie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.

I locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con una superficie minima destinata al gioco di mq. 50, calcolata al netto della zona di servizio (magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per portatori di handicap. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;

L'insediamento di una sala giochi può avvenire in presenza di una disponibilità di parcheggio privato pari al 100% della superficie del locale, anche in aree private limitrofe, comunque entro 100 m. dal locale;

I locali dovranno essere accessibili anche da persone disabili nel rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;

Non è consentita l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS in aree (pubbliche o private) all'esterno dei locali sede dell'attività,

Le altezze dei locali destinati all'intrattenimento non devono essere inferiori a metri 2,70;

I rapporti illuminanti dovranno essere in misura non inferiore ad 1/8;

Dovranno essere rispettati i limiti di rumorosità interna (nei casi previsti dal DPCM 05/12/1997 e s.m.i.) ed esterna (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n° 52/00 e s.m.i., D.R. n° 9-11616 del 02/02/2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica) PREVISTI DALLE VIGENTI DISPOSIZIONI NORMATIVE, ANCHE MEDIANTE INSONORIZZAZIONE DEI LOCALI.

Non è consentito l'insediamento a piano terra di edifici residenziali, ovvero qualora ai piani superiori sia prevista la destinazione abitativa.

Oltre a quanto previsto dal presente articolo, restano fatti salvi tutti i requisiti di legge previsti per il rilascio delle autorizzazioni di sala giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienico-sanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi ( ai sensi del D.M. 17.12.1992 N. 564, modificato dal D.M. 05.08.1994 N. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

Per ragioni di ordine pubblico potranno essere richiesti, in relazione a particolari situazioni di fatto, la prova della sussistenza di ulteriori requisiti oggettivi o soggettivi, non previsti in via generale nel presente Regolamento.

E' autorizzata la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione previsti dagli artt. 11 e 12 de TULPS.

#### ART. 6 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

*...Per brevità si omette la Normativa di riferimento che si può ricavare dal Regolamento di Rivalta,*

#### ART.7 – ORARI DELL'ATTIVITA'

L'orario di apertura e chiusura, liberamente scelto dall'operatore, dovrà essere contenuto entro la seguente fascia oraria massima: dalle ore 14,00 alle ore 22,00.

Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.

L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune e entrerà in vigore dopo 5 giorno dalla

comunicazione al Comune.

Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere rideterminati con ordinanza del Sindaco.

#### ART. 8 – PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO

In tutte le sale-giochi devono essere esposte, in luogo ben visibile al pubblico:

- ☞ la tabella dei giochi proibiti, approvata dal Questore di Torino, e vidimata dal Servizio Comunale competente;
- ☞ tariffe e regolamenti dei giochi, eventualmente apposte su ogni singolo apparecchio;
- ☞ cartello dell’orario di apertura e chiusura dell’esercizio;
- ☞ cartello con indicazione ben visibile del divieto di utilizzo dei giochi di cui all’art. 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18. Tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all’esterno di ciascun apparecchio.

I titolari dell’attività disciplinata dal presente regolamento hanno l’obbligo di:

- ☞ impedire l’utilizzo dei giochi di cui all’art 110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18, anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;
- ☞ ottemperare a tutte le prescrizioni previste della normativa vigente;
- ☞ rispettare gli orari di apertura e chiusura, in base a quanto stabilito all’art 7 del presente regolamento, cessando contestualmente ogni eventuale attività di somministrazione di alimenti e bevande autorizzata;
- ☞ apporre gli ingresso dei locali o su ogni apparecchio da gioco vetrofanie che indichino la pericolosità di assuefazione e abuso, alcuni numeri di pubblica utilità relativi alle problematiche del gioco d’azzardo patologico ed eventuali recapiti di associazioni che possono fornire assistenza nel settore delle dipendenze patologiche. Dette vetrofanie, il cui costo è a carico dell’esercente, dovranno essere conformi al modello approvato dal Comune.

Nei locali dovranno essere apposti cartelli indicanti il divieto di fumo ed il gestore dovrà curare l’osservanza di tale divieto.

Sono vietati l’installazione e l’uso di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo, escluse le macchine vidimatrici per i giochi leciti stabiliti della norme statali in vigore. E’ specificatamente vietata l’installazione di distributori “Gratta e Vinci”, anche se posizionati all’esterno del locale.

A seguito dell’inizio attività e comunque entro 60 giorni da tale data, dovrà essere prodotta, a cura del proponente in fase di esercizio dell’opera o attività per la quale è stata presentata la documentazione di impatto acustico, la documentazione attestante l’esecuzione di controlli finalizzati a verificare la conformità dei livelli sonori ai limiti di legge (L. n° 447/95 e s.m.i., L.R. n.52/00 e s.m.i., D.G.R. n. 9-11616 del 02-02-2004 e Piano Comunale di Zonizzazione Acustica).

#### ART 9 – SUBINGRESSO NELL’ATTIVITA’

Il trasferimento in gestione o in proprietà per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell’azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge vigente in materia e dal presente regolamento.

Il subentrante può iniziare l’attività solo dopo aver presentato al Comune Dichiarazione di Inizio Attività ai sensi dell’art. 19, 2 comma, della L. 241/90 e s.m.i., e semprechè non siano state approvate modifiche ai locali sede dell’attività.

Nel caso in cui siano state apportate modifiche sostanziali si applicano le disposizioni di cui all’art. 6 del presente Regolamento.

#### ART. 10 – REVOCA DELLA LICENZA

Fatte salve le prerogative dell’Autorità di Pubblica Sicurezza, l’attività di sala giochi viene inibita:

- ☞ nei casi previsti del T.U.L.P.S. per la revoca delle licenze di Pubblica Sicurezza di cui all’art.86 e 110 del TULPS;
- ☞ negli altri casi previsti dalle vigenti norme;
- ☞ qualora l’attività non venga effettivamente iniziata nei termini previsti all’art. 6, comma 5, del presente regolamento;
- ☞ qualora il titolare sospenda l’attività per un periodo di tempo superiore a:
  - 90 giorni, senza averne dato preavviso scritto al competente ufficio comunale;

Un anno, con preavviso scritto, salvo proroga in caso di forza maggiore e comprovata necessità non dipendente dalla volontà del titolare o da condizioni economiche o fisiche del medesimo.

Qualora al titolare vengano a mancare, in tutto o in parte, i requisiti soggettivi di cui all’art 11 del TULPS o all’art, 10 della L. 675/65 e s.m.i.;

Qualora i locali non posseggano più i requisiti edilizie/o igienico sanitari prescritti dalla norme vigenti. In tal caso l’Amministrazione

Comunale assegna all'interessato un termine perentorio per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento, l'automatica decadenza;

Per reiterata violazione delle norme del presente regolamento, previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990 e s.m.i.;

Con provvedimento del Sindaco in occasione di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività.

#### ART 11 – SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del TULPS approvato con R.D. n. 773 del 18/6/31 e s.m.i.

Tutte le altre violazioni non contemplate nel precedente comma 1 sono sanzionate ai sensi dell'art 7 bis del D.L.vo 267/00 e s.m.i. il cui importo stabilito dall'art 6 comma 2 della Legge 689/91 e s.m.i., va da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 (delibera G.C. n.230 del 26/9/08).

#### ART 12 – NORME FINALI

Per quanto riguarda non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e/o di regolamento vigenti, anche successive, nella materia, purchè compatibili.

#### ART 13 – CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA

In caso di subingresso in una attività di sala giochi (autorizzata prima dell'entrata in vigore del presente regolamento) e senza modifiche dei locali, il subentrante non deve adeguare i locali a quanto previsto dai precedenti articoli 5 e 6.

#### ART 14 – ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione all'Albo del Comune.

E' abrogata ogni altra norma incompatibile con il presente regolamento.



## COMUNE DI RIVALTA

25/11/2015

### **“Regolamento comunale sulle sale giochi e per l’installazione di apparecchi elettronici da intrattenimento o da gioco”**

NOTA: questo regolamento data novembre 2015 e prende quindi in esame la materia alla luce delle esperienze precedenti e dei pronunciamenti favorevoli ai Comuni da parte del Consiglio di Stato e dei TAR degli ultimi anni.

Vedere in particolare le frasi sottolineate che introducono elementi di novità e lo sviluppo importante della parte urbanistico-edilizia contenuta principalmente negli art. 5-8-11-13-15

#### INDICE

#### CAPO I – NORME GENERALI

ART. 1 – OGGETTO

ART. 2 – OBIETTIVI

ART. 3 – DEFINIZIONI

ART. 4 – PRESCRIZIONI D’ESERCIZIO

#### CAPO II – SALE GIOCHI

ART. 5 – CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

ART. 6 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

ART. 7 – OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

ART. 8 – PROCEDIMENTO PER L’APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

ART. 9 – ORARI DI APERTURA SALA GIOCHI

ART. 10 - PUBBLICITA’

CAPO III – APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 11 – INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI

ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT . 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 12 – ORARI UTILIZZO APPARECCHI DI GIOCO

CAPO IV – ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 13 – CONDIZIONI PER L’INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

#### CAPO V – SANZIONI

ART. 14 – SANZIONI

#### CAPO VI – DISCIPLINA TRANSITORIA

## ART. 15 – DISCIPLINA TRANSITORIA

### CAPO I

#### NORME GENERALI

##### ART. 1 OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sala giochi e le modalità di installazione, gestione ed uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici per giochi da intrattenimento e di abilità, in attività commerciali, circoli privati, esercizi di intrattenimento e pubblici esercizi di somministrazione, per i quali occorre il rilascio delle licenze ed autorizzazioni di competenza comunale relative all'esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i., dell'art. 19 del DPR 24 Luglio 1977 n. 616 e dell'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000.

##### ART. 2 OBIETTIVI

1. Il Comune, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l'inquinamento acustico e la quiete pubblica, con particolare attenzione alla tutela delle fasce deboli della popolazione e di porre un argine alla disponibilità illimitata, o quasi, delle offerte di gioco, soprattutto per quanto riguarda l'orario notturno ed il mattino, ovvero i periodi della giornata in cui si manifestano con più evidenza i fenomeni di devianza ed emarginazione sociale legati alla tossicodipendenza, all'alcolismo, all'isolamento relazionale da parte di soggetti appartenenti ai ceti più disagiati e privi delle ordinarie occupazioni legate al lavoro o allo studio.

2. Le procedure amministrative connesse all'apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si uniformano, quindi, ai seguenti principi: a) tutela dei minori; b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di: - contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi oggetto il gioco d'azzardo, in funzione della prevenzione della dipendenza patologica da gioco; - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco; c) tutela dell'ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.

3. Ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S., l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a: a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili; b) prossimità dei locali sede dell'attività a luoghi di pubblico interesse e di cui al successivo art. 5.

4. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

##### ART. 3 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) *sala pubblica per biliardo e/o altri giochi leciti*, di seguito definita sala giochi, il locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo e/o altri giochi leciti, anche attraverso l'installazione di 4 apparecchi da intrattenimento automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché eventuali altri apparecchi meccanici (ad es. flipper, juke-box, ecc.);

b) *giochi leciti*: si considerano tali:

1) i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, ecc.);

2) gli apparecchi o congegni da intrattenimento: ossia i dispositivi meccanici, elettromeccanici ed elettronici destinati al gioco lecito, distinti in:

- apparecchi meccanici od elettromeccanici, attivabili a moneta o a gettone, ovvero affittati a tempo (ad esempio biliardo, juke-box, calcio-balilla, flipper, gioco elettromeccanico dei dardi, kiddie rides, ruspe, ecc.);
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. a) del T.U.L.P.S. (c.d. new slot): gli apparecchi da intrattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla

macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 lett. b) del T.U.L.P.S. (VLT, video lottery terminal): che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni, si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. a) del T.U.L.P.S: gli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad esempio gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro, che distribuiscono direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;
- apparecchi di cui all'art. 110 c. 7 lett. c) del T.U.L.P.S: gli apparecchi basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica che non distribuiscono premi (ad es. videogiochi), per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro. In ogni caso, essi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque anche in parte, le sue regole fondamentali;

*c) apparecchi per l'esercizio del gioco d'azzardo:* gli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, di cui è vietata l'installazione, che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai 100 euro, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del T.U.L.P.S.;

*d) giochi a distanza:* i giochi pubblici gestiti da A.A.M.S., se effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet od altre reti telematiche;

e) esercizi già autorizzati ad installare apparecchi da intrattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S:

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.); • ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.); 5
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 04.04.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del D.L. 04.07.2006 n. 223, convertito dalla L. 04.08.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.01.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

*f) superficie di somministrazione:* la superficie dell'esercizio attrezzata per il consumo sul posto di alimenti e bevande;

*g) area di vendita* degli esercizi che commercializzano prodotti da gioco pubblici: la superficie interna dell'esercizio destinata alla commercializzazione di prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi;

*h) esercizi commerciali: esercizi di vendita al dettaglio in sede fissa,* come disciplinati dal D.Lgs. 31.03.1998 n. 114, e dal D.Lgs. 59/2010;

*i) area di vendita degli esercizi commerciali:* la superficie dell'esercizio destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, casse, spazi espositivi, vetrine, camerini di prova e ad esclusione di quella adibita a magazzini, depositi, uffici e servizi, nonché, in linea generale, degli spazi interdetti al pubblico;

*j) area separata:* area specificamente dedicata alla collocazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S., che deve essere opportunamente delimitata, segnalata e controllata e nella quale è vietato l'accesso e la permanenza di soggetti minori di 18 anni;

k) *tabella dei giochi proibiti*: la tabella, predisposta ed approvata dal Questore e vidimata dall'Autorità competente al rilascio della licenza, che elenca i giochi non consentiti in quanto d'azzardo ovvero vietati nel pubblico interesse, nonché le prescrizioni ed i divieti specifici ritenuti opportuni. Essa deve essere esposta in luogo visibile in tutti gli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento;

l) *tariffa del biliardo*: il costo della singola partita – o quello orario – per il biliardo, che deve essere costantemente esposto per informarne i giocatori.

#### ART. 4 PRESCRIZIONI D'ESERCIZIO

1. Nelle sale da gioco e negli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. Sono inoltre stabilite le seguenti prescrizioni:

a) essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido;

b) non possono essere installati in esercizi situati all'interno di luoghi di cura, scuole di ogni ordine e grado, impianti sportivi, nelle pertinenze degli edifici dedicati al culto e nei locali di proprietà del Comune, anche se concessi in uso ad associazioni, società sportive o circoli privati;

2. Il numero massimo di apparecchi di cui all'art 110 comma 6 T.U.L.P.S. installabili presso ogni esercizio è determinato dal Decreto del Direttore dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato del 27.07.2011.

3. All'ingresso delle sale giochi e degli esercizi dove sono installati apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. deve essere esposto un cartello formato cm 21x29,7 leggibile a distanza di 2 metri che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni; tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio;

4. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanentemente apposti, in modo visibile al pubblico, il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio. Esternamente a ciascun apparecchio, inoltre, devono essere esposte, in modo chiaro e visibile al pubblico, le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco, alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti ed alla distribuzione dei premi;

5. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 cc. 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno dei locali autorizzati all'esercizio del gioco, degli esercizi commerciali e pubblici, ivi comprese le gallerie dei centri commerciali;

6. I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò", in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato, né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo, né altri termini similari ingannevoli;

7. Gli esercenti che detengono apparecchi automatici da intrattenimento previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S. hanno l'obbligo di esporre all'interno dei locali, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore di Torino e vidimata dal Servizio Comunale competente.

8. Per evitare che la degenerazione del gioco provochi, nei soggetti più vulnerabili, pericolose forme di dipendenza, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro hanno, altresì, l'obbligo di apporre a proprie spese, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un cartello che indichi la pericolosità di assuefazione e abuso e riferimenti utili ai servizi di pubblica utilità nella lotta contro le dipendenze patologiche dal gioco, avente le caratteristiche e il testo riportato all'art. 7 del presente Regolamento.

#### CAPO II

#### SALE GIOCHI

#### ART. 5 CARATTERISTICHE DELLE SALE GIOCHI

L'apertura di nuove sale giochi e il trasferimento di sede di quelle esistenti avvengono nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'apertura di nuovi esercizi di sala giochi o il trasferimento di quelli esistenti è consentita qualora sia osservata la distanza minima di m 500 rispetto a scuole di ogni ordine e grado, da biblioteche, da luoghi destinati alle attività sportive in genere, da luoghi di culto, ospedali o case di riposo o da altri luoghi sensibili che la Giunta Comunale può individuare in tempi successivi. La distanza minima è accertata in metri lineari seguendo il percorso pedonale più breve tra gli ingressi principali dell'esercizio e delle strutture definite come punti sensibili. Detta distanza è

misurata con un margine di tolleranza non superiore al 3% ;

b) deve essere soddisfatto il fabbisogno a parcheggi, determinato secondo i criteri adottati dalla Regione Piemonte per gli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande a norma dell'art. 8 della D.G.R. 8/2/2010 nr. 85-13268. In materia di parcheggi sono pertanto applicabili all'apertura delle sale giochi tutte le disposizioni regionali e comunali previste per questa tipologia di esercizi pubblici ad eccezione delle disposizioni agevolative previste per gli esercizi ubicati nelle realtà minori a rischio di desertificazione, così come definite all'art. 5 c. 3 della predetta disciplina regionale;

c) al fine di tutelare la salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all'interno del locale e nel raggio di 300 metri non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat;

d) i locali devono essere esenti da barriere architettoniche che impediscono o rendono difficoltosa la fruizione dell'esercizio da parte dei disabili in ottemperanza alla legge 13/89;

e) i locali devono essere esclusivamente ubicati al piano terra, con superficie minima dedicata al gioco di mq 50, calcolata al netto delle zone di servizio (magazzini, depositi, uffici, servizi), dotati di servizi igienici con antibagno distinti per maschi e femmine oltre ai servizi per disabili. I locali dovranno essere direttamente prospicienti la strada e con destinazione d'uso compatibile;

f) i locali devono essere di altezza non inferiore a m 2,70, con rapporto illuminante non inferiore a 1/8; i predetti requisiti devono essere asseverati da documentazione grafico/progettuale sottoscritta da professionista abilitato;

g) la somministrazione di alimenti e bevande effettuata congiuntamente all'attività di sala giochi ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 29/12/2006 nr. 38 può essere condotta entro limiti di superficie non superiori al 25% del totale dei locali della sala giochi e non può avere accesso dalla pubblica via separato da quello della sala giochi; la superficie adibita a somministrazione deve essere evidenziata in apposito elaborato grafico/progettuale allegato alla domanda di esercizio;

h) l'attività di somministrazione di alimenti e bevande condotta congiuntamente alla sala giochi non può avvalersi di dehors esterni all'esercizio;

i) non è consentito l'insediamento di sale gioco al piano terra di edifici residenziali qualora ai piani superiori siano previste destinazioni abitative.

2. Oltre a quanto previsto dal presente articolo, sono fatti salvi tutti i requisiti previsti dalla legge per il rilascio delle autorizzazioni di sale giochi, quali i requisiti morali del richiedente, i requisiti igienicosanitari ed urbanistico-edilizi dei locali, la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità degli stessi (ai sensi del D.M.17.12.1992 n. 564, modificato dal D.M.05.08.1994 n. 534) ed il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di prevenzione incendi.

3. È autorizzabile la rappresentanza nell'espletamento dell'attività, purché il rappresentante sia in possesso degli accertati requisiti soggettivi necessari per ottenere l'autorizzazione previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS.

4. Per l'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all'art.110 8 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura.

5. L'autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell'attività sul territorio comunale.

6. I suddetti criteri non si applicano ai giochi ed apparecchi di cui all'art. 110 comma 7 del TULPS.

#### ART. 6 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI

In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi per la raccolta di gioco all'esterno dei locali oggetto di licenza per l'esercizio di sala pubblica da gioco. Il limite massimo di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 o 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S. installabili in rapporto alla superficie dei locali è stabilito con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato;

I congegni da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. devono altresì essere collocati in aree separate ed opportunamente delimitate, dove sia vietato l'accesso e la permanenza ai minori di 18 anni.

#### ART. 7 OBBLIGHI PER I TITOLARI DI SALE GIOCHI

1. I titolare degli esercizi di sala giochi hanno l'obbligo di:

a) esporre all'interno dell'esercizio, in luogo visibile, la tabella dei giochi proibiti approvata dal Questore di Torino e vidimata dal Servizio Comunale competente;

b) apporre, in posizione prossima agli apparecchi e comunque ben visibile e leggibile da parte dei fruitori, un avviso al pubblico - redatto a cura e spese dell'esercente con l'uso di materiale che ne garantisca la durata nel

tempo e l'inalterabilità – che riporti la seguente dicitura: “IL GIOCO PER QUALCUNO PUÒ SMETTERE DI ESSERE SOLO UN DIVERTIMENTO. SE IL GIOCO STA DIVENTANDO UN PROBLEMA, PUOI CHIEDERE AIUTO IN MODO ANONIMO E GRATUITO. CHIAMA L'ASL TO3 AL N 0119360639”. Il cartello dovrà avere dimensioni cm 21 x 29,7, con caratteri proporzionati alla dimensione dello stesso.

- c) Impedire l'utilizzo dei giochi di cui al comma 6 dell'art. 110 T.U.L.P.S ai minori di anni 18;
- d) Rispettare gli orari d'esercizio stabiliti dal Comune.

#### ART. 8 PROCEDIMENTO PER L'APERTURA O IL TRASFERIMENTO DI SALA GIOCHI

1. La domanda tendente ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione per l'apertura, la modifica sostanziale dei locali o il trasferimento di una sala giochi, redatta in carta legale è trasmessa telematicamente al SUAP del Comune di Rivalta di Torino.

2. L'esame della domanda di cui sopra è subordinata alla presentazione della seguente documentazione:

- a) certificato di tecnico abilitato in merito alla regolarità degli impianti ivi installati
- b) planimetria in scala 1:100, firmata da tecnico abilitato, con indicata l'eventuale superficie destinata alla somministrazione di alimenti e bevande;
- c) planimetria firmata da tecnico abilitato che asseveri la disponibilità dei parcheggi in conformità a quanto richiesto alla lett. b) dell'art. 5;
- d) dimostrazione asseverata corredata da planimetrie e sezioni attestante la conformità di cui alla lettera d) dell'art. 5; 9
- e) la documentazione di cui alla lettera f) dell'art. 5;
- f) atto d'impegno del titolare alla applicazione delle misure di cui all'art. 7 lett. b).

3. Oltre quanto previsto dal presente articolo sono fatti salvi i requisiti di legge per l'esercizio dell'attività, con riferimento agli articoli 11 e 92 del TULPS ed alla legislazione antimafia, nonché la rispondenza dei locali ai requisiti di carattere igienico-sanitario, urbanistico ed edilizio, di sorvegliabilità ai sensi dell'art. 153 del Regolamento di Pubblica Sicurezza, e di conformità alla normativa di prevenzione incendi.

4. L'Ufficio comunale competente, entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza, valutata e verificata la documentazione prodotta, provvederà a notificare al richiedente la comunicazione di accoglimento della stessa o, se del caso, diniego motivato. Entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento, il soggetto interessato dovrà presentare tutta la documentazione relativa agli apparecchi da gioco, compilando l'elenco degli apparecchi datato e sottoscritto con indicazione della tipologia, dei codici identificativi e dei relativi nulla-osta rilasciati dall'A.A.M.S.

5. Il Comune provvederà al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente ed il titolare dell'autorizzazione dovrà iniziare l'attività entro 6 mesi dalla data del rilascio del titolo autorizzatorio, dando comunicazione telematica al Comune dell'avvio dell'attività.

#### ART. 9 ORARI DI APERTURA SALA GIOCHI

- 1. L'orario di apertura delle sale giochi è stabilito dall' esercente entro i limiti compresi tra le h. 10.00 e le h. 2.00 con l'osservanza della prescrizione contenuta al comma 2
- 2. Gli apparecchi automatici di intrattenimento di cui all'art. 110 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza possono essere messi in esercizio tra le h. 12.00 e le h. 23.00; al di fuori di tale fascia oraria devono essere spenti e disattivati.
- 3. Il titolare dell'attività di sala giochi dovrà comunicare al Comune l'orario adottato e renderlo noto al pubblico mediante esposizione di un cartello ben visibile sia all'interno che all'esterno del locale.
- 4. L'eventuale cambio dell'orario deve essere preventivamente comunicato al Comune ed entrerà in vigore dopo 5 giorni dalla comunicazione al Comune.
- 5. Gli orari di apertura e chiusura di cui al comma 1 potranno essere ridotti con ordinanza del Sindaco per motivi di pubblico interesse, a tutela della sicurezza urbana, dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete pubblica.

#### ART. 10 PUBBLICITA'

1. La pubblicità del gioco d'azzardo è vietata entro 500 mt di distanza da istituti scolastici e formativi di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o comunque da minorenni, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio – assistenziali e ospedali o

strutture operanti nel servizio sanitario nazionale.

2. La propaganda o comunque ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo deve rispettare i dettati normativi nazionali ed europei e deve contenere con caratteri della stessa dimensione del testo indicazioni sulle reali percentuali di vittoria per ogni singola tipologia di gioco oggetto di propaganda, al fine di evitare il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria

### CAPO III

APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO NEGLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

ART. 11 INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO PRESSO GLI ESERCIZI GIÀ IN POSSESSO DELLE LICENZE DI CUI AGLI ARTT. 86 ED 88 DEL T.U.L.P.S.

Negli esercizi già in possesso delle licenze di cui agli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. è possibile installare apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 c. 6 e 7 lett. a) e c), a condizione che:

a) sia garantita la differenziazione dell'offerta di gioco, attraverso l'installazione di apparecchi alternativi a quelli dell'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.;

b) i congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. siano collocati in area separata rispetto ai giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale;

c) il numero di apparecchi da intrattenimento installati non superi il limite stabilito con decreto del Ministero delle Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato; La superficie da considerare è esclusivamente la superficie di somministrazione interna dell'esercizio.

ART. 12 ORARI UTILIZZO APPARECCHI DI GIOCO

L'uso degli apparecchi da gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. in ogni esercizio a ciò autorizzato ai sensi dell'art. 86 dello stesso testo di legge, è consentito tra le 12.00 e l'orario di chiusura degli esercizi e comunque non oltre le h. 23.00.Oltre tale orario gli apparecchi devono essere disattivati.

### CAPO IV

ESERCIZIO DEL GIOCO NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI CIRCOLI PRIVATI NON AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE

ART. 13 CONDIZIONI PER L'INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO

1. Gli apparecchi da intrattenimento e svago di cui all'art. 110 c. 6 e 7 del T.U.L.P.S. possono essere installati all'interno degli esercizi commerciali non compresi tra quelli indicati all'art. 10 esclusivamente se in possesso di titoli per l'esercizio congiunto di rivendita di generi di monopolio, ricevitorie, concorsi nazionali quali lotto, superenalotto, totocalcio, totip, ecc.

### CAPO V

SANZIONI

ART. 14 SANZIONI

1. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal T.U.L.P.S. o da altre disposizioni normative specifiche, fatto salvo quanto stabilito al comma successivo, sono soggette al pagamento della sanzione amministrativa da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art 7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 nr. 267 (Testo Unico Enti locali).

2. L'Amministrazione si riserva, in applicazione dell'art. 16, comma 2, della Legge 24.11.1981 n. 689 e seguenti modifiche e integrazioni, di approvare, con provvedimento della Giunta Comunale, un diverso importo del pagamento in misura ridotta entro i limiti edittali stabiliti dal citato articolo 7 bis del Decreto Legislativo 267/2000

### CAPO VI

DISCIPLINA TRANSITORIA

ART. 15 DISCIPLINA TRANSITORIA

Le sale giochi attive e gli esercizi che già detengono apparecchi per il gioco, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento devono conformarsi alle prescrizioni in esso contenute.

# BOZZA ORDINANZA TIPO SU ORARI DI ESERCIZIO DEGLI APPARECCHI CON VINCITA IN DENARO- DI APPARECCHI ELETTRONICI DA INTRATTENIMENTO O DA GIOCO



COMUNE DI COLLEGNO

2016

**OGGETTO: Orari di esercizio degli apparecchi con vincita in denaro installati nelle sale giochi autorizzate ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S., negli esercizi autorizzati ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S. e negli altri esercizi commerciali ove è consentita la loro installazione.**

## IL SINDACO

Premesso che:

la patologia derivante dai giochi d'azzardo, ovvero l'incapacità di resistere all'impulso a praticare giochi azzardo, attualmente denominata nel manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) "Disturbo da gioco d'azzardo", rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali ed alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell'usura;

il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcol ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta rincorsa delle perdite);

in conseguenza dell'incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall'incontrollata crescita, a far data dalla metà degli anni '90 del '900, dell'offerta di gioco lecito in denaro, già nel 2012, con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre, "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in Legge, con modificazioni, dall'art. 1. comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, il legislatore aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità";

Visti:

il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali che all'art. 3, comma 2, così recita: "Il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo" e conferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell'art. 50, comma 7 "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 26.03.2010 - cosiddetta Direttiva Bolkestein – la quale prevede, all'articolo 12, che "nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell'art.8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali... l'incolumità pubblica, la sanità pubblica...la tutela dei consumatori...) l'accesso e l'esercizio di un'attività ...possono ... essere subordinati al rispetto di...requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali ... in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra... l'obbligo per il prestatore di fornire ... altri servizi specifici";

il Decreto Legge 13/8/2011 nr. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 nr. 148, il quale consente di stabilire "restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche", ivi compreso "il divieto di esercizio di un'attività economica al di fuori di una certa area geografica e l'abilitazione ad esercitarla solo all'interno di una determinata area", qualora la limitazione sia

funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all'interesse pubblico cui è destinata;

il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) il quale, all'articolo 31 comma 2, recita "...secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali";

la circolare n. 557/PAS.7801.12001 del Ministero dell'Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza del 23 giugno 2010, nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell'art. 88 T.U.L.P.S.

- esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal;

- negozi dediti all'attività prevalente di raccolta di scommesse;

sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l'art. 50, comma 7, del T.U.EE.LL. e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli "esercizi pubblici";

la Sentenza n. 300 del 2011 con la quale la Corte Costituzionale ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d'azzardo "...sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell'ambito 'dell'ordine pubblico e della sicurezza' di competenza esclusiva dello Stato";

la Sentenza del 23 dicembre 2011 con la quale Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), dichiara che "...va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all'art. 50, comma 7, del TUEL ...Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS, in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l'ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall'impresa che ne è destinataria";

le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno: "avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, a termini dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n.267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute";

la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale è stata confermata l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell'art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale";

la Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 con la quale il TAR Piemonte dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che "...l'importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione, è stata segnalata alle amministrazioni locali da un apposito studio del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" dell'ASL TO3 nel quale si è evidenziata l'importanza di una 'sensibilizzazione degli Enti Locali per le politiche di contenimento del gioco lecito in denaro' volta soprattutto a sollecitare l'emanazione di regolamenti comunali del gioco in denaro eticamente orientati" e afferma anche che "...il potere di intervento dell'amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell'art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell'art. 31 c.2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell'ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. Ludopatia.";

la Sentenza n.811 del 16 luglio 2015 con la quale il TAR Veneto, Sez. III, ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell'atto di indirizzo del Consiglio comunale: "...la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l'esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all'ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l'esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale";

la Sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 con la quale il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione / spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;

la Circolare della Regione Piemonte emanata in data 22 luglio 2014 a seguito della succitata Sentenza della Corte Costituzionale, per

evidenziare la legittimità del potere comunale di disciplina degli orari e di imposizione di distanze minime rispetto ai luoghi sensibili quanto alle sale giochi e agli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco precisando che:

- il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco sia pure soltanto per esigenze di tutela della salute., della quiete pubblica ovvero della circolazione stradale;

la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 del 30.01.2014 in merito all'adesione del Comune di Collegno al manifesto dei Sindaci per la legalità contro il gioco d'azzardo;

la mozione approvata con Deliberazione C.C. n. 134 del 14.10.2015 con cui il Consiglio comunale impegnava il Sindaco e la Giunta ad adottare provvedimenti volti a contrastare la diffusione delle ludopatie anche limitando l'orario di apertura delle sale giochi;

da ultimo, la L.Regione Piemonte 2 maggio 2016, n.9 che all'articolo 6 prevede la disposizione, da parte dei Comuni, di limitazioni temporali all'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931, per una durata non inferiore a tre ore nell'arco dell'orario di apertura previsto, all'interno delle sale da gioco, delle sale scommesse, degli esercizi pubblici e commerciali, dei circoli privati e di tutti i locali pubblici o aperti al pubblico;

Considerato, quindi, che

il territorio urbano è stato nell'ultimo decennio capillarmente occupato da installazioni di gioco aleatorio sia all'interno di locali destinati ad altra attività, sia quale attività a sé stante, generando crescenti problemi a carico dell'Amministrazione comunale e della ASL TO3 presso la quale è attivo nel territorio cittadino da oltre 10 anni un Servizio ambulatoriale per il trattamento del gioco d'azzardo patologico nell'ambito del Dipartimento "Patologia delle dipendenze" denominato Spazio Altrove che nell'anno 2015 ha trattato oltre 120 soggetti (provenienti dal territorio della SC SerT "Dora Riparia") oltre l'80% dei quali dipendenti dall'uso di apparecchi automatici di gioco;

Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento a tutela della comunità collegnese, così come già avvenuto per vari Comuni Capoluoghi di Provincia e vari di alcune Regioni italiane, volto a limitare l'uso degli apparecchi automatici per il gioco d'azzardo lecito senza impedire del tutto il loro utilizzo per non menomare la libertà d'impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;

Ritenuto quindi opportuno intervenire per ridurre il range temporale in cui i giocatori possano accedere agli apparecchi da gioco in denaro, con l'obiettivo di impedirne l'accesso indiscriminato in particolare nelle fasce nelle quali è maggiormente probabile l'accesso degli anziani e degli adolescenti;

#### **ORDINA**

nelle LE SALE GIOCHI AUTORIZZATE ex art. 86 del T.U.L.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling), negli ESERCIZI AUTORIZZATI ex art. 86 del T.U.L.P.S. ( bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, edicole, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.), negli ESERCIZI AUTORIZZATI ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.) l'esercizio del gioco tramite gli apparecchi di cui all'articolo 110, commi 6 e 7 del r.d. 773/1931 è vietato:

- dalle ore 0,00 alle ore 14,00 e dalle ore 18,00 alle ore 20,00 di tutti i giorni, compresi i festivi;

gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l'apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili;

che gli esercizi di cui al punto 1. esponano all'esterno del locale un cartello indicante l'orario di apertura e/o di funzionamento degli apparecchi e, all'ingresso e all'interno dei locali, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 13.09.2012, n. 158, un apposito cartello contenente, in caratteri evidenti, formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi;

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio, sul sito istituzionale del Comune e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme di pubblicità e informativa;

che copia del presente provvedimento sia inviato alla Giunta Regionale, alla Prefettura di Torino, al Comando provinciale Carabinieri di Torino, al Comando provinciale Guardia di Finanza, all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato e al Comando Polizia Municipale;

#### **AVVERTE**

Fatta salva l'applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del codice penale, La violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l'applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n.689.

Contro il presente atto, ai sensi dell'art. 3, 4° comma della L. 7/8/1990, n. 241, i soggetti destinatari possono ricorrere nei modi di legge, presentando ricorso al TAR della Regione Piemonte o in alternativa al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 (sessanta) e entro 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

## SITOGRAFIA

<http://www.legautonomiepiemonte.it/>

<http://www.legautonomie.it/Documenti/Dossier/Gioco-d-azzardo-ed-enti-locali.-Dossier-di-Legautonomie>

<http://www.legautonomie.it> (scrivendo “gioco d’azzardo” nella mascherina in alto a destra e cliccando “cerca”, compaiono 72 articoli sul tema)

<http://www.legautonomie.eu/manifesti/regoledeggioco/stralcio.pdf>

[www.giocopatologicopiemonte.it](http://www.giocopatologicopiemonte.it)

<http://www.mettiamociingioco.org/>

<http://www.avvisopubblico.it/home/documentazione/gioco-dazzardo/>

<http://www.aslal.it/gioco-dazzardo-patologico-gap>

<http://www.aslcn2.it/materiale-informativo-per-la-prevenzione-della-ludopatia/>

<http://www.aslcn1.it/nc/comunicazione/news-comunicati/news-pagina-singola/article/gioco-dazzardo-campagna-sociale-dellasl/>

<http://www.giocopatologicopiemonte.it/asl-to3-collegno/>

<http://www.sosazzardo.it/>

<http://www.retecedro.net/category/gap/>

<http://www.siipac.it/dipendenza-da-gioco-dazzardo/>

<http://www.gambling.it/>

<http://www.cestep.it/smugap-home.aspx>

<http://www.andinrete.it/portale/>

[www.giocoresponsabile.com](http://www.giocoresponsabile.com)

<http://www.cesda.net/?cat=8>

[http://www.orthos.biz/index.php?option=com\\_content&view=article&id=120:residenzialeorthosxix2012&catid=15:interventi-orthos&Itemid=136](http://www.orthos.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=120:residenzialeorthosxix2012&catid=15:interventi-orthos&Itemid=136)

[http://www.wired.it/attualita/politica/2016/06/10/qualcuno-salvi-generazione-delle-scommesse/?utm\\_source=facebook.com&utm\\_medium=marketing&utm\\_campaign=wired](http://www.wired.it/attualita/politica/2016/06/10/qualcuno-salvi-generazione-delle-scommesse/?utm_source=facebook.com&utm_medium=marketing&utm_campaign=wired)

<http://www.nomisma.it/index.php/it/press-area/comunicati-stampa/item/929-1-luglio-2015-giovani-1-milione-e-365mila-studenti-14-19-anni-tentano-la-fortuna-con-il-gioco-d-azzardo/929-1-luglio-2015-giovani-1-milione-e-365mila-studenti-14-19-anni-tentano-la-fortuna-con-il-gioco-d-azzardo>

<http://m.iltirreno.gelocal.it/italia-mondo/2015/12/02/news/slot-1.12548486?fsp=2.3360&ref=fbfci>

<http://www.lastampa.it/2016/02/22/italia/cronache/quella-babele-di-leggi-che-fa-vincere-lazzardo->

[mYwJGBhrPI9Qz66LVhgHHL/pahgina.html](http://mYwJGBhrPI9Qz66LVhgHHL/pahgina.html)

I dati forniti dall' Agenzia Dogane e Monopoli

<https://www.agenziadoganemonopoli.gov.it/portale/documents/20182/536133/Organizzazione,+attivita%20e+statistica+anno+2015.pdf/93a3a3b5-4cf5-4b21-970a-f732851e738c?version=1.2>

Da pag. 74 i dati relativi al gioco

A pag. 79 i volumi di gioco ripartiti per regione, e nelle pagine seguenti i dati suddivisi per tipologie di giochi

A pag. 84 il riepilogo nazionale gioco per gioco.

I dati forniti dal CNR

<https://www.cnr.it/it/cerca?search=Ricerca+Gioco+d%27azzardo>

<https://www.cnr.it/it/comunicato-stampa/5213/giocano-d-azzardo-quattro-italiani-su-dieci>



